



# TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Via Raimondo Franchetti n. 62 Catania - Tel .095/7240234 - Fax 095/7158201

## PRESIDENZA

Protocollo n. 1035/2.1.12.  
Risposta a nota n. 9889  
Del 26/07/2012  
Allegati: Vari

Catania li, 25 settembre 2012

A S.E. Il Presidente della Corte di Appello  
**CATANIA**

Fax 095/502603

Oggetto: Relazione sull'amministrazione della giustizia per il periodo 30 giugno 2011 e 1 luglio 2012 .

### Premessa

Al fine di dare riscontro alla richiesta della E.V. di cui alla nota prot. n. 9889/U/1.1.3, secondo le indicazioni formulate dal Primo Presidente con la precedente nota del 24 luglio 2012 ed, in particolare, il richiamo ivi contenuto alla delibera del CSM del 2 maggio 2012. Pratiche n. 342/VV e 70/VQ/2011 **sulla nuova normativa prevista dall'art. 37 D.L. 98/2011 comma 1°, 2°, 3°** faccio presente che l'applicazione dell'appena citata circolare da parte dei Tribunali per i minorenni ha sollecitato dubbi applicativi rappresentati dai Presidenti di gran parte degli uffici minorili con istanza di confronto e chiarimenti alla Commissione del CSM competente .

Le questioni applicative della circolare sono conseguenti alla *difficoltà di adeguamento del sistema statistico elaborato per la giustizia ordinaria nonché dei generali parametri di valutazione, sia dei carichi esigibili che della produttività dei magistrati e dell'Ufficio, alla funzione del giudice minorile specializzato.*

In particolare risulta non agevole l'individuazione dei carichi esigibili in relazione alla promiscuità delle funzioni svolte, in ottemperanza delle circolari del CSM, dall'Ufficio minorile di Catania così come dalla gran parte dei Tribunali minorili italiani. Tale promiscuità negli uffici minorili è caratterizzata da peculiari complessità esaltate, per un verso, dalle ridotte dimensioni di tanti tribunali ma, in ogni caso, dall' opportunità di un integrato intervento civile e penale a tutela della condizione minorile e si presenta variamente interpretata a seconda delle differenti esigenze organizzative e realtà territoriali. Di qui la difficoltà di individuare, anche all'interno di uno stesso

ufficio, una produttività media distinta per settore o materie omogenee. Si è inoltre evidenziata la persistente disomogeneità dei sistemi di rilevazione dei dati statistici. Per esempio le *schede ISTAT* sui provvedimenti giudiziari civili dei magistrati *non risultano ancora aggiornate* alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali intervenute nell'ultimo decennio. Quanto ai dati in sé stessi va considerata *l'atipicità di molti dei provvedimenti civili minorili* fondati sull'art. 333 c.c., (*provvedimenti convenienti*) o su quelli previsti dall'art. 10 comma 3° della legge 184 del 1983 e succ. mod. disposizioni (*provvedimenti opportuni*) e la persistente sussistenza delle più svariate prassi di iscrizione degli affari civili, come è emerso in occasione dell'individuazione degli standard medi di rendimento. Questione non univoca e particolarmente rilevante è, poi, quella riguardante l'obiettivo di celere definizione delle controversie, tenuto conto non soltanto dell'eterogeneità delle prassi giudiziarie minorili ma soprattutto delle forme e contenuti dei procedimenti civili. *A questo proposito appare pregnante la considerazione che, pur tenendo conto dell'evoluzione del percorso di giurisdizionalizzazione dell'iter processuale, il giudice minorile anche quando non definisce il procedimento dedica al caso comunque un impegno costante svolgendo udienze istruttorie ed emettendo provvedimenti periodici per modulare gli interventi giudiziari ai cambiamenti della situazione e soprattutto ai bisogni ed all'interesse della persona minore di età in fase di crescita ed alle impreviste o ineluttabili vicende familiari.* Alla mancata definizione del procedimento dunque, nella materia minorile, non corrisponde un'inerzia, un calo di produttività ed il trascorrere del tempo con condivisione di progettualità ovvero indirizzo e controllo della condotta genitoriale costituisce, molte volte, una risorsa di più efficace tutela, salvaguardia della condizione minorile e riconoscimento di sane relazioni familiari .

**Occorrerebbe, quindi, che al fine di efficace applicazione della circolare sopra citata sull'37 D.L. 98/2011 comma 1°, 2°, 3° venissero attuate adeguate rettifiche al sistema di rivelazione dei dati statistici del Dgstat ed individuato in collaborazione con gli uffici ministeriali - anche per la dotazione dei supporti informatici e della necessaria assistenza tecnica - un impianto di registrazione e valutazione dei flussi adeguato alla funzione ed agli strumenti della giustizia minorile ed uniforme per tutti i tribunali minorili tenendo conto anche delle puntuali e ricche proposte formulate dal gruppo di lavoro del CSM “ per l'individuazione degli standard medi di definizione dei procedimenti del settore minorile “ di cui alla relazione conclusiva reperibile sul sito Cosmag .**

## 1) Andamento nel distretto della giustizia minorile

L'andamento nel distretto della giustizia minorile risente dell'esiguità delle risorse sia interne che esterne all'Ufficio per lo svolgimento della funzione penale e civile in un territorio vasto e problematico, quale è quello di competenza del Tribunale per i minorenni di Catania che, in quanto Ufficio distrettuale, incide su tutto il territorio della Corte d'Appello rapportandosi ad utenza, contesti, agenzie educative, servizi appartenenti a diverse province ed a 94 Comuni, con differenti sistemi organizzativi e di amministrazione pubblica, che, nella materia minorile, hanno diretta rilevanza anche sul regolare ed efficiente svolgimento dei compiti della giustizia .

Al fine di illustrare la situazione si ritiene , quindi, di riferire anzitutto, con riferimento all'attività giurisdizionale ed amministrativa, in ordine alle risorse dell'Ufficio e, quindi, alle questioni della giustizia civile e penale anche con particolare riguardo alla situazione dei servizi territoriali, sanitari e ministeriali ed infine saranno illustrate le condizioni della cancelleria, dei fabbisogni allocativi e delle strutture anche informatiche.

### 1.a I Giudici

Il numero dei magistrati professionali previsti in pianta organica di otto Giudici e di un Presidente risulta coperto, inoltre svolge le funzioni di giudice, in soprannumero, un magistrato transitato dalla magistratura militare. L'organico è composto anche da 36 giudici onorari esperti che compongono i collegi penali e civili e che, per previsione tabellare, sono delegati, per tabella, allo

svolgimento dell'istruttoria in procedure più tipicamente amministrative, quali quelle relative alla dichiarazione di disponibilità per l'adozione internazionale e quelle per l'osservazione ed in contenimento della condotta irregolare del minore in applicazione dell'art. 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934 .

Con appena 10 magistrati professionali l'Ufficio deve assicurare, le funzioni di GIP, di GUP, di Tribunale "della libertà", di collegio del dibattimento penale, di magistrato di sorveglianza, di Tribunale di sorveglianza; ed, ancora, le funzioni istruttorie nei procedimenti in materia di potestà parentale, di accertamento di abbandono, di adozione, di adozione internazionale; le funzioni di collegio che tali procedimenti definisce, e quelle di giudice del contenzioso in materia di adottabilità e in altre.

Le poche risorse previste dalla pianta organica rendono gravoso lo svolgimento della funzione e un'efficace risposta di giustizia minorile in uno dei Distretti più travagliati d'Italia. E' fatto notorio che la criminalità minorile catanese ha aspetti da primato nazionale con conseguente necessità di una celere, significativa e puntuale risposta penale, tenuto conto anche della funzione educativa del processo.

Rilevante è l'attività che si richiede al GIP e al GUP; tenuto conto che tale funzione è quella che, molto spesso, consente un contatto con il minore sottoposto al processo penale in epoca prossima alla commissione del reato e, quindi, permette un intervento giudiziario che potenzialmente, più di ogni altro, può incidere anche al fine di un recupero ed un cambiamento del comportamento. Tra l'altro, l'attività del giudice minorile penale, sia nella fase GIP e GUP, del pari di quella del dibattimento, attiene a procedimenti che ove riguardassero imputati maggiorenni, rientrerebbero nella competenza della Corte di Assise.

Di cospicua dimensione, rara nella generalità delle altre sedi, è il carico del settore sorveglianza, data la frequenza di pene detentive, l'esecuzione delle quali non sia stata sospesa ed il continuo raffronto con gli istituti penali minorili per la valutazione dei programmi individualizzati e le conseguenti richieste applicative dell'ordinamento penitenziario che, proprio per la particolarità della condizione personale dei giovani condannati, richiedono la presenza del magistrato di sorveglianza presso le strutture carcerarie ove i predetti si trovano detenuti.

Un impegno sempre maggiore viene richiesto anche nel settore civile ove la domanda di giustizia è vasta, crescente, impellente ed anche innovativa sotto il profilo processuale e dell'individuazione dei diritti sostanziali delle persone minori di età. Stante la delicatezza delle questioni familiari sottoposte, richiede impiego di tempo per lo svolgimento delle udienze, per lo studio e confronto in camera di consiglio anche con i giudici onorari esperti. La peculiarità del rito processuale civile, con possibilità di informazioni assunte anche presso le agenzie educative ed i servizi territoriali e sanitari dei Comuni del Distretto, comporta un impiego di energie e di competenze da parte dei giudici al fine di uniformare gli strumenti e la valutazione dei riscontri volti alla conoscenza delle situazioni oggetto del processo, stante la rilevata diversa qualità, preparazione ed attenzione da parte dei servizi medesimi .

Va, inoltre, considerato che i procedimenti civili pendenti comportano copiosa attività istruttoria e numerose decisioni interlocutorie al fine di adeguare i provvedimenti al continuo ed alterno mutamento delle situazioni che impongono l'intervento del Tribunale e che spesso permangono, a causa delle situazioni socio-ambientali di molte famiglie, sino al raggiungimento della maggiore età da parte dei minori in condizioni di disagio.

E' dato acquisito, soprattutto attraverso lo studio delle procedure sul controllo della potestà genitoriale, che la mancata attenuazione se non eliminazione di tale disagio, si pone quale concausa della devianza e che indispensabile, nel settore minorile, **appare l'unitarietà della funzione** volta, da un lato, a regolamentare i rapporti civili della persona minore di età nell'ambito familiare e ,dall'altro, ad un'applicazione degli strumenti penali in modo da rafforzare e coordinare l'azione educativa e di integrazione sociale che, soltanto attraverso una conoscenza complessiva della personalità del minore, può essere realizzata con scopi di prevenzione .

**Tale aspetti di primaria importanza non vengono considerati dalle riforme attualmente all'attenzione dei lavori parlamentari e volti ad una delegittimazione dell'azione in favore delle persone minori di età, mediante il trasferimento di materie fondamentali ,quali quelle sul controllo della potestà genitoriale, ad una giustizia non specializzata e non separata da quella ordinaria, riguardante altre materie, ed in particolare di natura esclusivamente patrimoniale, che inevitabilmente distoglierebbero i giudici professionali, non coadiuvati dai giudici esperti, dalla concentrazione sugli aspetti di cura della persona minore di età e delle sue relazioni familiari e sociali.**

D'altra parte, proprio su tale aspetto, l'intervento dei giudici professionali di questo Tribunale è stato indirizzato, oltre che ad una puntuale ed attenta applicazione della disciplina in materia di controllo della potestà genitoriale , con l'ausilio dei giudici onorari esperti, anche ad una rinnovata applicazione interpretativa dell'art. 25 del regio decr. legge n. 1404 del 1934, volto a contenere ed osservare, con scopi di prevenzione penale, i comportamenti irregolari dei minori italiani e stranieri ,che, frequentemente ed in gran numero, come è noto, sbarcano nelle nostre coste non accompagnati dai genitori o parenti tenuti ad assisterli. In quest'ambito la necessità di un contatto diretto tra i giudici ed i minori impone continue, e spesso, quotidiane udienze di ascolto che , in molti casi , si sono rivelate efficaci per una programmazione di attività educative e di valido inserimento scolastico ed educativo .

L'integrazione dei saperi conseguente allo scambio di conoscenze in sede di giudizio sia penale che civile con i giudici esperti ha consentito di migliorare la qualità della risposta con apporti specializzati ed esprimere giudizi quanto più possibile rispondenti all'interesse superiore della persona minore di età come prescritto dalla normativa nazionale ed internazionale .

La qualità e quantità della domanda di giustizia minorile, come meglio specificato di seguito per i singoli settori, evidenzia in modo lampante lo squilibrio esistente tra risorse e richieste nonché necessita di tempi di risposta della giustizia adeguati alla funzione ed al rispetto della persona minorenne , che, in alcune occasioni , per la mancanza di tale risposta, perde un'occasione non più recuperabile nell'età adulta.

In ordine ai tempi di risposta della giustizia una difficoltà ulteriore scaturisce dalla **mancata attivazione del processo telematico in materia civile** . Le procedure minorili, invero, non sono state incluse tra quelle individuate dal Ministero della giustizia per l'avvio della sperimentazione del processo telematico e, peraltro, come meglio di seguito specificato, questo Tribunale minorile utilizza per le procedure civili un sistema applicativo in ogni caso non adatto allo scopo .

Lo sforzo di ridurre tale squilibrio appare, pertanto, prioritario e fondamentale per un significativo miglioramento dello stato della giustizia minorile che , incidendo più direttamente che altri nella vita di relazione sociale e familiare delle persone minori di età ha valenza peculiare anche per il futuro e lo sviluppo della società civile.

Ad un sensibile osservatore dei temi della giustizia minorile non sfuggirà che l'impossibilità di risolvere tale divario, invece, aggraverà ulteriormente i problemi del Distretto .

## **1.b Giustizia civile**

*Assegnazione degli affari, natura e strumenti del processo minorile, questioni interpretative*  
Sia i giudici professionali che i giudici onorari esperti, per disposizione tabellare, svolgono funzioni promiscue così come prescritto dalla circolare del CSM che presta puntuale attenzione all'importanza dell'unitarietà della funzione minorile al fine di disciplinare i rapporti civili e gli eventuali interventi penali in favore della persona minore di età.

I giudici professionali sono delegati alla trattazione degli affari civili mediante assegnazione automatica in base alla prima lettera del cognome della persona minorenn e nell'interesse della quale viene formulata la domanda di giustizia. Ciascun giudice professionale, per previsione tabellare, tratta le procedure di volontaria giurisdizione, non soltanto nel momento della decisione ma anche nella fase istruttoria, con un medesimo collegio composto da un altro giudice professionale e da due giudici onorari esperti, al fine di garantire la continuità di giudizio e la

conservazione della conoscenza pregressa acquisita allo scopo di ridurre i tempi di esposizione in camera di consiglio e delle indagini o accertamenti del caso .

Le procedure di natura contenziosa, la cui istruttoria è di solito delegata al giudice professionale, vengono, invece, decise nella camera di consiglio settimanalmente prevista .

Dall'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 che ha riformato la materia della regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli naturali estendendo a questi ultimi la disciplina novellata dell'art. 155 c.c. e segg. ma soprattutto a seguito della piena applicazione della normativa, anche processuale , introdotta dalla legge n. 149 del 2001, che ha novellato la disciplina dell'adozione di cui alla legge n. 184 del 1983, le materie di competenza di questo tribunale sono state trattate mediante *uno schema processuale sempre più definito e volto ad ottemperare al principio costituzionale del giusto processo* .

*Lo schema processuale individuato è quello del rito camerale che, a seconda dell'oggetto della materia, ha natura contenziosa o non contenziosa ma richiama, in quanto compatibili, tutte le norme processuali del rito ordinario dalla presentazione e contenuto del ricorso , al decreto di fissazione dell'udienza, all'esperimento dell'attività istruttoria, alla decisione e alla esecuzione del provvedimento, fermo restando il rispetto dei criteri fissati dalla Suprema Corte di snellezza , immediatezza e celerità nello svolgimento del processo nonché mantenimento del potere officioso .( v. sent. Cass. Sez.Unite 19 giugno 1996 n. 5629 e Cass. 14 nov.2001 n.14163, in Giust.civ.,2002,I,c.1926)*

In quest'ambito particolare attenzione è stata riservata alla *garanzia della difesa tecnica e del contraddittorio di tutte le parti* , ivi compresa la persona minore di età, anche nella fase istruttoria .

Il procedimento civile minorile a seguito delle normativa processuale introdotta dalla legge n. 149 del 2001 in vigore, per questa parte , dal 1 luglio 2007 ha definitivamente chiarito il ruolo di terzietà del giudice minorile .

A seguito della novella appena ricordata, invero, *le procedure per dichiarazione di adottabilità sono avviate esclusivamente su richiesta della locale Procura Minori* e, fin dall'avvio del procedimento in applicazione dell'art. 10, le parti, e cioè i genitori ed in mancanza i parenti entro il quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi con i minori, vengono avvisati della necessità di nominare un difensore di fiducia dovendo altrimenti provvedere il tribunale alla nomina di un difensore d'ufficio .

Parimenti fin dall'inizio della procedura si provvede a fornire al minore una rappresentanza legale nel processo come prescritto dalla normativa internazionale e, particolarmente, dalla Convenzione di Strasburgo del 1996.

Le perplessità circa la figura abilitata a provvedere a ciò, originate in proposito dalla giurisprudenza di merito (Corte d' Appello di Milano del 16-10-2008 dep. il 3-11-2008), sono da ritenere superate alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. cass. 3804 e 12290 del 2010).

A seguito dell'entrata in vigore delle c.d. norme processuali della legge n. 149 del 2001, che ha modificato la legge n. 184 del 1983, e particolarmente della disciplina introdotta all'art. 10 , 2° comma, che prevede la partecipazione dei difensori delle parti **nel processo di adottabilità** *“a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale“*, non può prescindersi, nello svolgimento dell'iter processuale, da un raffronto con tutte le parti sulle questioni emerse nel corso delle indagini. Sul punto particolarmente utile e significativa è stata la pronuncia della Corte di Cassazione , prima sezione civile n. 7282/010, che nel distinguere lo strumento dell'accertamento da quello delle informazioni e qualificando di rilevanza processuale soltanto il primo , ha precisato che per le informazioni , provenendo dai servizi pubblici , debba essere rispettata , per la raccolta dei dati , la regolamentazione delle pubbliche amministrazioni . Oltre a ciò tale importante sentenza ha chiarito che **l'ascolto del minore non è atto d'indagine** e , quindi, non soggetto alla disciplina processualistica del contraddittorio diretto di tutte le parti .

In base ai principi elaborati da tale sentenza è stata avviata una prassi applicativa che, nel rispetto principi del processo, da un lato, e dell'autonoma regolamentazione della pubblica amministrazione, dall'altro, al fine di evitare ingerenze processuali nell'attività dei servizi pubblici, garantisce il contraddittorio, quanto meno, attraverso momenti di confronto in sede di udienza ovvero con l'autorizzazione a produrre memorie difensive a seguito dei documenti d'indagine prodotti in atti.

Se pure non espressamente previsto dalla normativa in materia di controllo della potestà genitoriale ( **artt. 330 e segg. c.c.** ) è stata riservata medesima attenzione anche in tali procedure e parimenti in quelle **ex art. 371 bis c.c. come novellato** a seguito dell'estensione della disciplina introdotta dalla legge n. 54 del 2006, sopra citata, anche alla filiazione naturale.

Nel periodo di riferimento, così come in quello dell'anno precedente, vi è stato, invero, un evidente aumento delle domande di giustizia ai sensi dell'art. 317 bis sopra richiamato ed il procedimento di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli naturali, ha assunto caratteristiche di puntuale giurisdizionalizzazione, rese evidenti anche a seguito di recente sentenza della Corte di Cass. del 21-3-2011 n. 6319 che, allo scopo di non discriminare la filiazione nata nel matrimonio da quella nata fuori dal matrimonio, è stata attribuita natura di sentenza al decreto emesso ex art. 317 bis c.c. in via definitiva, se pure *rebus sic stantibus*, con la conseguente applicazione del termine di 30 giorni per impugnare dinanzi al giudice di secondo grado; tra l'altro riguardo a tale provvedimento giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte ritiene ammissibile il ricorso per cassazione, in quanto tale provvedimento presenta il requisito della decisorietà (risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo) e della definitività con efficacia assimilabile a quella del giudicato. Da ciò l'ammissibile applicazione nella prassi dell'Ufficio per tali procedure della disciplina di cui all'art. 282 c.p.c. al fine della apposizione della formula esecutiva

#### *Integrazione dei saperi e ruolo dei giudici onorari esperti*

**L'indirizzo di giurisdizionalizzazione dei rapporti processuali è stato esteso anche ai giudici onorari esperti che compongono l'organico del giudice specializzato.**

*La partecipazione dei giudici onorari esperti* allo svolgimento delle attività istruttorie, invero, è caratterizzata da una sempre maggiore professionalità dell'apporto nonché da una trasparente organizzazione attraverso l'assegnazione agli esperti di alcune attività esclusivamente per via tabellare ovvero per espressa delega di singoli atti istruttori da parte del collegio giudicante, quali l'audizione dei minori o gli accertamenti mediante l'audizione dei servizi di assistenza sociale e dei servizi socio-sanitari del territorio.

In ogni caso *il rapporto tra il giudice togato ed il giudice onorario* appare ormai consolidato nell'attuazione di *un'effettiva integrazione dei saperi* piuttosto che da delega incondizionata atteso che se pure, particolarmente per alcune procedure, ove appare necessario acquisire conoscenze approfondite degli aspetti più controversi delle relazioni familiari, lo scambio dialettico e di approfondimento non può prescindere da cognizioni specialistiche in materia di psicologia, psichiatria e soprattutto di neuropsichiatria infantile, la struttura del processo civile minorile, come progressivamente sta delineandosi anche a seguito delle recenti riforme in materia di famiglia e dei minori, richiede l'intervento costante del giudice togato.

La presenza dei giudici esperti, così organizzata, consente, pertanto, all'organo specializzato di condurre l'imprescindibile confronto tra le parti processuali, nel rispetto dei principi del giusto processo, in quanto favorisce una migliore comprensione delle questioni rilevate o contestate, permette di meglio indirizzare gli approfondimenti e di valutare l'oggetto del giudizio tenendo conto della peculiarità delle posizioni ed interessi di ciascuno dei soggetti coinvolti.

Si è potuto constatare che l'attuale composizione dei giudici onorari esperti, scelti a seguito di valutazione analitica delle domande, dei titoli e delle esperienze, fondate su diverse provenienze professionali e di sapere, quali la psichiatria adulti, la psicologia delle relazioni familiari, la neuro-

psichiatria infantile , la tossicodipenza ( SERT ) e il servizio sociale, ha rivelato una più efficiente risposta giudiziaria minorile atteso che, l'integrazione dei detti saperi con l'approccio degli operatori del diritto ( giudici ed avvocati ) ha permesso lo svolgimento di un iter processuale fondato su una più approfondita conoscenza delle persone e delle relazioni tra le persone , che costituisce l'oggetto primario della funzione minorile.

### *Rapporti con i servizi territoriali e sanitari*

La qualificazione e specializzazione dell'organo giudiziario minorile, come appena delineata, in uno scambio dialettico e bidirezionale con i servizi del territorio ha favorito e stimolato la partecipazione e l'approfondimento culturale da parte dei servizi medesimi .

I servizi sociali , d'altra parte , sono costantemente chiamati nel corso della procedura a svolgere *una fondamentale attività informativa*, in applicazione dell'art. 738 c.p.c., che disciplina la procedura camerale, sulla condizione del nucleo familiare e sul contesto d'appartenenza dei minori, ed hanno il compito di *coordinare le attività dei servizi socio-sanitari* e sono destinatari delle disposizioni del Tribunale minorile che, con i provvedimenti di controllo della potestà genitoriale, *affida al Servizio Sociale funzioni di ordinaria amministrazione per quanto riguarda l'istruzione , educazione e la cura quotidiana .dei minori stessi.*

Essi svolgono, quindi, una basilare attività di collegamento tra la società civile e l'istituzione giudiziaria minorile anche perché ai servizi sociali è attribuito anche *il compito di segnalare alla Procura Minorile le situazioni di pregiudizio* dei minori per le opportune iniziative volte alla decadenza o limitazione della potestà genitoriale ai sensi degli artt. 330 e 333 del cod. civ. e le situazioni di abbandono ex art. 8 della legge n. 184 del 1983 come novellata con la legge n. 149 del 2001 .

Anche quest'anno non sono stati registrati miglioramenti circa le condizioni di lavoro degli operatori sociali. I servizi non operano, infatti, in situazioni di adeguata sicurezza né possono usufruire di funzionali ed idonee strutture con riferimento alla domanda di intervento della utenza del territorio e nelle zone più a rischio, quali quelle dei quartieri ad alta intensità criminogena del distretto della Corte d'Appello di Catania , (vedi ad esempio nella città di Catania quello di Librino, Trappeto Nord, Nesima, San Cristoforo), ovvero ancora nella provincia di Ragusa , nelle cittadine di Comiso o Vittoria , ove i centri sociali non sono coadiuvati dalle forze di polizia e da un sistema di protezione degli operatori, ovvero ancora nella città di Siracusa, ove non si è ancora posto adeguato rimedio ai problemi organizzativi già segnalati nelle precedenti relazioni, vengono notate disfunzioni, omissioni e remore non giustificabili sia riguardo alle segnalazioni, con conseguente impossibilità di avviare le procedure di legge, sia riguardo alle richieste di tempestive informazioni ed interventi.

La “ mancata protezione “ e le disfunzioni organizzative degli operatori sociali determina il perdurare delle difficoltà più volte notate circa l' **esecuzione dei provvedimenti** del T.M. attribuita ai servizi sociali affidatari incaricati, sempre più spesso, di agire in via coattiva e , dunque , con l'ausilio delle forze dell'ordine che, tuttavia, spesso non offrono un intervento coordinato e professionalmente abilitato allo scopo, così come è auspicato a livello europeo mediante il c.d. poliziotto di quartiere e come viene sperimentato negli Uffici del Nord Italia attraverso un “servizio esecuzioni .in materia di famiglia “.

La situazione sopra evidenziata continua ad incidere negativamente in ordine all'efficienza dei servizi di assistenza sociale, ne svaluta e frena le iniziative e di conseguenza determina scarsa efficacia dell'attività in quanto, a volte, affievolisce le motivazioni e le spinte degli operatori ai dovuti aggiornamenti professionali e comunque determina una inevitabile impasse non più accettabile.

Né d'altra parte la **qualificazione professionale**, particolarmente degli operatori sociali, può essere limitata al rapporto con l'ufficio giudiziario minorile visto che oggi la materia del sostegno familiare sul territorio deve tenere conto non tanto delle situazioni di indigenza economica e di

carenti cure materiali, che, da sole, non possono giustificare interventi sulla potestà genitoriale atteso l'obbligo di tutti gli enti pubblici, dallo Stato ai Comuni, di agire in ausilio della famiglia (v. art. 1 della legge n. 184 del 1983 come novellata) ma soprattutto necessita una professionalità nella conoscenza delle relazioni personali e familiari, nella attività di mediazione e di protezione, anche tempestiva, visto il continuo aumento di disagio minorile per la disgregazione del rapporto di coppia tra i genitori, per la conflittualità e per i maltrattamenti e le violenze in ambito familiare anche relativamente a classi sociali alte o medio-borghesi.

Appare insufficiente, invero, l'offerta presente sul territorio da parte degli operatori sociali e socio-sanitari riguardo ad attività di **mediazione familiare** come già largamente praticata nel Nord Italia atteso che, nel distretto, a seguito di puntuale formazione di alcuni singoli operatori, soltanto presso il Comune di Ragusa è presente un centro specializzato nella materia e nella città di Catania e provincia soltanto alcuni dei consultori presenti sono abilitati a svolgere compiti di mediazione.

Tale servizio, peraltro, è ormai essenziale e viene costantemente richiesto dal Tribunale minorile, atteso che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 all'art. 155 *sexies c.c.* il giudice in materia di separazione dei coniugi ed in materia di affidamento dei figli naturali " *qualora ne ravvisi l'opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per consentire che " le parti " avvalendosi di esperti tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli* ".

Parimenti si nota mancanza di mezzi adeguati e puntuali approcci sociali e sanitari riguardo agli emergenti problemi del disagio giovanile ed, in particolare, quelli attinenti ad espressioni di vero e proprio " **bullismo** " tra gli adolescenti ovvero anche tra minori di età inferiore ed in genere alle manifestazioni di prevaricazioni o aggressioni di gruppo e quelli riguardanti problematiche di vero e proprio **disagio mentale e comportamentale di tipo patologico**.

Riguardo a questi aspetti occorre notare la difficoltà dei servizi sociali e socio-sanitari a collaborare con gli operatori scolastici e con le figure di supporto interne alla istituzione scolastica che, invece, potrebbero svolgere un importante compito di ausilio agli interventi istituzionali integrati e mirati al contenimento e recupero di tali comportamenti.

L'**osservazione della genitorialità e delle relazioni familiari** da parte dei servizi è resa necessaria dal progressivo aumento di situazioni di abuso sessuale e della conseguente gestione dei rapporti familiari anche a seguito dall'accresciuto numero di provvedimenti volti all'allontanamento dalla casa familiare del genitore, convivente o familiare abusante o maltrattante, e di quelle dirette alla regolamentazione dei rapporti nella famiglia di fatto ed è rimasta costante la domanda, particolarmente rivolta alla dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale, anche nelle situazioni che confluiscono nel giudizio di separazione e divorzio nonostante la recente modifica apportata dalla legge n. 54 del 2006 e le seguenti pronunce giurisprudenziali, di merito e di legittimità, che hanno tentato di offrire una ripartizione delle competenze tra il tribunale minorile ed il tribunale ordinario.

#### *La tutela dei minori stranieri*

L'intervento dei servizi sociali non può, infine, tralasciare la mutata composizione sociale che, nel distretto della Corte d'Appello di Catania, ormai da alcuni anni vede progressivamente aumentare la presenza di **minori stranieri**, considerato che, per quanto riguarda i minori giunti in Italia clandestinamente e **non accompagnati**, nell'ultimo anno vi è stata una nuova ripresa degli sbarchi, che erano appena diminuiti lo scorso anno anche per i noti fatti di cronaca relativi al respingimento in mare di imbarcazioni prossime alle nostre coste oltre che per la disfunzionalità di alcuni servizi, quali l'operatività del Comitato per i minori stranieri e l'individuazione di risorse di accoglienza nel territorio. La sofferenza ed il bisogno conseguente alle guerre in corso dei Paesi del



Nord Africa ed anche dell’Africa centrale ha portato nel nostro Paese tanti giovani in cerca di lavoro e di pace.

Al fine di far fronte alla risposta di giustizia nell’interesse di tali persone minori di età straniere in collaborazione con la locale Procura minori , la Prefettura e la Questura di Catania, l’Assessorato ai Servizi Sociale del Comune di Catania, è stato formato un protocollo e come lo scorso anno è stato organizzato un corso di formazione per tutori la cui opera è stata apprezzata al fine di una valida rappresentanza di questi minori anche per le richieste di protezione internazionale.

Come sopra accennato il Tribunale per i minori di Catania a seconda della richiesta della locale Procura minorile ha tutelato questi minori nell’ambito di procedure amministrative ex art. 25 del reg. decreto legge n. 1404 del 1934 ovvero nell’ambito di procedure per adottabilità nelle ipotesi di potenziale stato di abbandono per la mancanza di genitori o parenti nel Paese d’origine in grado di assisterli, coordinandosi con l’ufficio del Giudice tutelare per la nomina del tutore nel caso di minori richiedenti asilo politico.

Il problema dei minori stranieri comunque attiene anche al fenomeno di un **crescente stanziamento di interi nuclei familiari** in condizioni di precarietà per la conoscenza dei quali, ed al fine di escludere condizioni di pregiudizio, appare emergente anche una preparazione mirata alla conoscenza delle diversità culturali e dei problemi della convivenza multietnica che, particolarmente nella città di Catania, riguarda aggregazioni di cinesi ma anche di nord-africani e rumeni.

Nel periodo di riferimento è stata rilevata una diminuzione degli allontanamenti dei minori stranieri non accompagnati dalle strutture d’accoglienza . Questi minori, peraltro , a seguito di attento e scrupoloso accertamento della loro condizione, nonché formulazione di un progetto di integrazione scolastica, sociale e lavorativa, sono rimasti nel nostro Paese anche oltre il compimento della maggiore età , usufruendo della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e lavoro e per completare il progetto educativo in corso. Ciò è stato reso possibile anche dalla recente modifica dell’art. 32 del dlgs n. 286 / 98 che ha riformulando la disposizione introdotta con la legge n. 94 del 2009 ( c.d. pacchetto sicurezza ) a modifica della precedente contenuta nella legge Boss-Fini. *La possibilità di avviare e garantire una regolare integrazione sociale costituisce motivo di valido contrasto alla clandestinità minorile e giovanile ed al rischio di aggregazioni o inclusioni perverse da parte della criminalità organizzata* .

**Il fenomeno degli ingressi clandestini da parte di giovani madri in fuga dai Paesi d’origine** in stato di belligeranza ed in condizioni di evidente svantaggio culturale , economico ed anche morale ha determinato l’avvio di procedure per la tutela dei figli delle stesse nello spirito di applicazione compiuta della legge adozione ed in particolare dell’art. 1 citato al fine, in primo luogo, di garantire anche a questi minori il diritto di crescere nella propria famiglia opportunamente sostenuta .

La condizione dei minori in questione, in più casi venuti al mondo nel nostro Paese e, quindi, ancora in tenerissima età ovvero in precarie condizioni di salute, ha determinato un aumento della domanda di **applicazione dell’art. 31 del dlgs n.286/98** con conseguente autorizzazione alla permanenza temporanea di genitori stranieri irregolari in Italia nei casi in cui è stato ravvisato che , a causa della separazione dai congiunti , il minore avrebbe patito un grave danno sotto il profilo psico fisico . Accanto a queste ipotesi molte sono state anche le domande di stranieri da diversi anni clandestini in Italia i cui figli, nati nel nostro Paese, sono ormai profondamente integrati nel nostro territorio e non hanno mai avuto contatti o instaurato relazioni nel Paese d’origine dei genitori con conseguente pregiudizio sia dall’allontanamento di quest’ultimi che dallo sradicamento dal territorio di “domicilio abituale “ . La questione è complessa anche perché i genitori nonostante l’autorizzazione a permanere temporaneamente in Italia ai sensi dell’art. 31 sopra richiamato non riescono, entro il periodo autorizzato, a regolarizzare la propria posizione soprattutto mediante la stipulazione di un contratto di lavoro vista la particolarità della normativa italiana sui flussi d’immigrazione ai fini lavorativi . Ciò determina uno stato di precarietà ed insicurezza dei minori

stranieri appartenenti a nuclei familiari nelle condizioni appena indicate pur in presenza di riscontrate capacità dei genitori di assisterli e di crescerli .

Per altri aspetti la presenza di nuclei di stranieri regolari nel nostro territorio ha comportato l'aumento di procedure per l'affidamento dei figli naturali ex artt. 155 c.c. e art. 317 bis c.c. con conseguente applicazione della normativa internazionale .

### *Rapporti con gli avvocati*

Sul piano pratico deve essere annotato il problema della reperibilità di **avvocati specializzati nella materia minorile** sia per lo svolgimento dell'incarico di difensori d'ufficio nominati dal Tribunale per garantire la difesa dei genitori o dei parenti che non provvedono alla nomina del difensore di fiducia sia per la difesa del minore a seguito di nomina da parte del tutore ovvero del curatore speciale .

Una tale specializzazione, alla quale comunque il Consiglio dell'Ordine di Catania , ma non anche delle altre province, sta ovviando mediante corsi di formazione sia per la materia civile che penale, appare fondamentale per lo svolgimento di procedure, quali l'adottabilità ma anche quelle sul controllo della potestà genitoriale, che richiedono una conoscenza non solo dei peculiari strumenti sostanziali e processuali del procedimento in questione ma anche una preparazione integrata con altri saperi sulla condizione minorile e sulle dinamiche dei rapporti familiari .

Si auspica, pertanto, che anche presso gli altri **Consigli dell'Ordine del Distretto** si proceda ad una effettiva formazione dei difensori interessati a tale materia e alla predisposizione di un elenco dal quale il Tribunale per i minori può attingere le nomine degli avvocati di ufficio ovvero per lo svolgimento delle tutele e curatele ovvero ancora per la nomina del difensore del minore da parte del suo rappresentante .

La completa introduzione delle norme della legge n. 149 ha modificato anche l'assetto dei rapporti processuali atteso che la presenza dei difensori delle parti e dei minori ha determinato un maggiore onere sul piano delle notifiche degli atti e delle comunicazioni di cancelleria ed ha anche comportato la opportunità di ampliare le udienze di trattazione anche per consentire alle parti di conoscere l'esito degli accertamenti progressivamente compiuti nel corso del giudizio da parte dei servizi pubblici del territorio in applicazione della previsione di cui all'art. 10 , 2 comma , sopra esposta riguardante il rispetto del principio del contraddittorio .

### *Il controllo delle comunità educative*

Strettamente collegata all'esercizio della funzione di tutela dei minori in condizioni di pregiudizio e spesso presupposto per la richiesta di protezione dell'infanzia abbandonata è il problema del **controllo delle comunità di tipo familiare**, quale unico luogo, dopo la prescritta chiusura degli istituti ove i minori, privati di un valido ambiente familiare, vengono collocati in mancanza di una famiglia disponibile ed idonea ad accoglierli a scopo solidaristico sebbene la previsione dell'art.9 3° comma di cui alla legge n. 149 del 2001, che attribuisce la competenza all'ufficio della Procura Minorile fosse entrata in vigore immediatamente, in quanto ritenuta norma sostanziale e non processuale , soltanto negli ultimi anni è stato predisposto un programma di sopralluogo e di verifiche delle dette strutture educative . Non possono , pertanto, ancora riferirsi gli esiti di tale attività sugli interventi a tutela dei minori .

### *Andamento delle adozioni nazionali e di quelle internazionali*

Riguardo all'**andamento delle adozioni nazionali e di quelle internazionali** occorre rilevare che nel periodo che va dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012 sono stati avviati all'adozione nazionale, con l'abbinamento a coppia idonea, n. 51 minori e di questi 38 riguardanti procedure ancora

soggette ad impugnazione e , dunque, a c.d. “ rischio giuridico “. Sono stati pronunciate ai sensi dell’art. 25 della legge n. 184 del 1983 come novellata, n. 44 sentenze di adozione nazionale relative a procedure conclusasi con sentenza definitiva nell’anno precedente per un totale di 51 minori considerate le fratrie ( **v. allegato A** con descrizioni dettagliate dell’età e sesso dei minori).

Per quanto riguarda l’adozione internazionale nel medesimo periodo nel distretto della Corte d’appello di Catania ad iter ultimato sono stati emessi ai sensi dell’art. 36,2 numero 9 provvedimenti di ordine di trascrizione dell’ adozione pronunciata in Stati non aderenti alla Convenzione Aja del 1993, per un totale di 13 minori considerate le fratrie, nonché, ai sensi dell’art. 35, n. 25 provvedimenti di dichiarazione di efficacia dei provvedimenti di adozione pronunciati negli Stati aderenti alla detta Convenzione , per un totale di 44 minori considerate le fratrie ( **v. allegato B** ) . Hanno fatto ingresso in Italia n.59 minori stranieri per adozione . ( **v. allegato C**)

La percentuale maggiore di adozioni internazionali nel periodo in esame riguarda minori di sesso maschile e di età scolare e per le adozioni nazionale sono prevalsi i minori di sesso femminile ed. Si registra una diminuzione della disponibilità delle coppie ad accogliere fratrie superiori a due minori così da non consentire l’applicazione della legge in ordine al divieto di separazione dei fratelli se non per gravi motivi .

I dati appena riferiti rilevano che quest’anno un lieve aumento degli ingressi in Italia di minori stranieri a scopo di adozione e peraltro, a seguito di alcune segnalazioni dei servizi sociali, sembrano accentuarsi le preoccupazioni e le tristi conseguenze connesse alla difficoltà ed in alcuni casi al fallimento del processo di integrazione del minore straniero nel nostro territorio dopo qualche anno dall’inserimento nel nostro territorio.

L’applicazione della legge adozione nel periodo giugno 1 luglio 2011 – 30 giugno 2012 non ha riguardato ipotesi di deroga al divario di età tra adottante ed adottato ai sensi dell’art. 6, e sono state in numero di 3 le **adozioni ai sensi dell’art. 44 lett. d** ) relative a minori per i quali era impossibile l’affidamento preadottivo da parte di coppie aventi i requisiti di legge in ragione del vissuto , del rapporto pregresso intrattenuto con la coppia ed altre situazioni che ostacolavano l’inserimento presso altra coppia a scopo di adozione.

Le indagini sulla idoneità delle coppie aspiranti all’adozione confermano che l’ampliamento del divario di età tra l’adottato e gli adottanti ( art. 6 comma 3 della legge come novellata nel 2001 ) ha determinato una restrizione della disponibilità di accoglienza dei minori per i quali è difficile reperire, soprattutto per i minori italiani, risorse a scopo di adozione fin dai sette-otto anni , anche se negli ultimi mesi alcune coppie , constatata la difficoltà all’adozione di bambini stranieri in età prescolare hanno richiesto la modifica del decreto di idoneità internazionale per l’accoglienza di minori più grandi o di fratrie e comunque deve rilevarsi un numero crescente, rispetto agli anni precedenti, di adozioni nazionali di minori più grandi preadolescenti ed adolescenti anche in situazioni difficili e di svantaggio psico-fisico.

**Sono, tuttavia, 55**, e quindi sempre in numero rilevante, i minori italiani che, dichiarati adottabili, non hanno ricevuto accoglienza presso coppie che, in ragione dell’età dei minori stessi, superiore ai 7-8- anni o delle condizioni di sviluppo psico fisico, non hanno accettato di adottarli .

Nel periodo a cui si riferisce la presente relazione l’attività di *scelta delle coppie per l’abbinamento a scopo di adozione e l’organizzazione avviata presso questo Tribunale attraverso il c.d. Gruppo adozione viene sempre condotta attraverso il sistema* di base rivelatosi adeguato e metodologicamente idoneo a garantire una oggettiva individuazione della miglior coppia , tenuto conto della puntuale organizzazione, coordinata dalla dott.ssa E.Seminara, giudice professionale, con incontri di approfondimento e la previsione di un calendario mensile degli abbinamenti ed il coinvolgimento a turno di tutti i giudici togati oltre a quelli delegati alla trattazione della procedura per adottabilità del minore da abbinare.

Sul punto comunque si richiamano integralmente le relazioni degli anni precedenti per confermare la validità del metodo, la qualità degli apporti dei giudici onorari esperti e per rilevare

la necessità di addivenire alla formulazione di un protocollo che consenta, anche sotto il profilo informatico lo svolgimento della attività in questione in modo continuativo ed automatico considerato che, alla fine del prossimo triennio, alcuni componenti onorari dovranno essere sostituiti avendo completato il periodo massimo di permanenza presso quest'Ufficio .

Riguardo ai minori per i quali non è stato possibile l'abbinamento a coppia adottiva, in collaborazione con il Servizio dell'ente territoriale, degli Uffici Affidamento familiare istituiti presso alcuni Comuni del distretto ( Catania , Ragusa , Siracusa ) ed i Servizi di N.P.I. ,sono stati avviati progetti di affidamento familiare di tipo solidaristico per lungo periodo anche prorogabile ai sensi degli artt. 2 , 4 e 5 della legge adozione .

Dato quest'ultimo che impone una riflessione sulla disciplina dell'affidamento etero-familiare che tenga conto degli effettivi bisogni dei minori senza tuttavia tralasciarne il riconoscimento dei diritti, primo fra tutti quello all'acquisizione di una identità familiare certa, stabile e " legittimante " .

L'adozione nazionale, invero, conclude l'iter avviato con la procedura per adottabilità che accerta lo stato di grave ed irreversibile abbandono di un minore .

Nel periodo giugno 2011-luglio 2012 le procedure per dichiarazione di adottabilità- quando non vi è impugnazione - hanno mantenuto una durata media di sei mesi - e nell'anno di riferimento ne sono state concluse in numero di 51 .( **vedi allegato D**)

I relativi provvedimenti di adottabilità dopo la novella del 2001 come da recente entrata in vigore, impugnabili soltanto con il rimedio dell'appello, sono stati quest'anno nella misura di poco più del 10% circa, confermandosi il dato degli anni precedenti, ed a seguito del giudizio di secondo grado soltanto una domanda di appello è stata accolta mentre le altre sono state tutte rigettate.

In collaborazione con i servizi sanitari del territorio ed anche attraverso approfondimenti peritali emerge sempre più la necessità di compiere puntuali accertamenti in ordine allo stato di sviluppo psico-fisico di ciascun minore , alle sue condizioni sanitarie ed ai suoi bisogni più profondi anche mediante contatti con le persone che l'accudiscono in via temporanea e a scopo solidaristico e di dare corso ad accertamenti diagnostici o clinici di tipo specialistico, nonché di ricostruirne l'anamnesi anche attraverso una puntuale conoscenza della sua storia familiare e delle condizioni , particolarmente psichiche, dei di lui genitori allo scopo fondamentale di garantirgli una soddisfacente qualità della vita ed il riconoscimento pieno del diritto alla salute anche nel caso di inserimento presso un nucleo adottivo.

#### *Richiesta di notizie sulle origini da parte degli adottati*

Quest'anno vi sono state soltanto 8 domande ai sensi **dell'art. 28 introdotto dalla novella n. 149 del 2001** volto alla richiesta della persona adottata di conoscere le proprie origini .

Tale dato conferma quanto già in precedenza affermato circa la possibilità che gli adottati ritenevano che con l'autorizzazione in questione avrebbero potuto accedere alla conoscenza della loro storia personale direttamente attraverso lettura del fascicolo esistente presso il Tribunale per i minorenni e non soltanto, come previsto dalla legge, alla rimozione del divieto imposto all'Ufficiale dello Stato civile nella rilevazione dei dati relativi alla identità dei genitori biologici .

Tra l'altro a proposito significative sono state alcune richieste da parte di genitori adottivi di essere coadiuvati nella rivelazione ai figli delle loro origini adottive ai sensi del 1 comma del citato art. 28

Ciò induce ad ulteriori riflessioni circa il diritto degli adottati alla ricostruzione integrale del proprio vissuto anche attraverso l'intervento mediato dal Giudice Minorile e dai genitori adottivi già nella fase dell'abbinamento e dell'inserimento temporaneo o preadottivo presso la coppia scelta per adozione .

## *Sottrazione internazionale dei minori*

Nel periodo intercorrente dal 30-6-2011 al 1-7-2012 vi è stata una sola domanda **in materia di sottrazione internazionale di minori** .

Tale dato rivela che, dopo il primo momento di applicazione, la normativa in discorso non è stata più uno strumento al quale i genitori hanno fatto ricorso per la risoluzione dei conflitti familiari con ciò, forse, evidenziandosi la difficoltà operativa di un tale strumento che non consente tempestiva conoscenza delle persone coinvolte e dei bisogni del minore, tenuto conto della previsione di cui all'art. 13 della Convenzione Aja, attraverso organismi internazionali che possano avviare indagini e porgersi quali interlocutori e mediatori in questioni che, impropriamente, sono state parificate a legittime pretese di reintegrazione del possesso perduto.

### **1c .Giustizia penale**

#### *Questioni applicative ed interpretative del processo penale minorile*

Va in primo luogo sottolineato che il processo penale minorile ha come suo obiettivo primario quello di permettere una ripresa dell'itinerario educativo del minore, attraverso varie fasi atte a realizzare questo primario obiettivo.

La normativa attualmente vigente prevede a tal fine, com'è noto, la possibilità per il Giudice penale minorile di utilizzare numerosi strumenti processuali per risolvere in maniera adeguata le particolari e variegate situazioni ed esigenze di volta in volta sottoposte al suo esame, e ciò in prima battuta durante la fase delle indagini preliminari.

Al riguardo, infatti, a differenza dei procedimenti per i maggiorenni, possono applicarsi nei confronti dei minori peculiari e variegati misure cautelari, tra le quali il collocamento in comunità e le prescrizioni, aventi una finalità fortemente rieducativa, con cui in special modo possono imporsi obblighi inerenti attività di studio, di lavoro o comunque attività utili all'educazione.

Tali misure possono costituire, sia durante l'udienza preliminare che (dopo l'intervento della Corte Costituzionale) in fase dibattimentale, la base per la sospensione del processo con contestuale messa alla prova.

In merito, è auspicabile che l'istituto della messa alla prova, caratterizzato dall'assenza di limiti prefissati dal legislatore in vista della suddetta finalità di rieducazione, venga applicato non esclusivamente sulla base di criteri formali (relativi ad esempio al tipo di reato commesso, alla previsione del limite edittale di pena ed altro), ma anche di carattere sostanziale.

Non può allora non ricordarsi che recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha in special modo precisato che il provvedimento di sospensione del processo nei confronti di imputato minorenni, disposto senza che sia stato elaborato il progetto di intervento da parte dei servizi minorili e senza la preventiva audizione delle parti, comporta una *nullità di ordine generale* in quanto attinente alla partecipazione del pubblico ministero ed all'intervento dell'imputato, essendo, in particolare, indubitabile la violazione dei poteri del pubblico ministero di iniziativa nell'esercizio o quanto meno nella prosecuzione dell'azione penale, atteso che l'esito favorevole della prova comporta l'estinzione del reato (così Cass. penale, sez. III, 27.6.2012 n. 29165).

Inoltre di indubbia rilevanza appare la sentenza della Suprema Corte, sez. III, n. 2690 del 26.10.2011, ove si afferma che l'incertezza insuperabile sull'individuazione del "tempus commissi delicti", ove il dato rilevi per la determinazione della competenza del giudice per i minorenni o per il giudice ordinario, impone, in applicazione del generale principio del "favor rei", l'adozione del provvedimento di trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Ugualmente importante è la decisione con cui si è ribadito che la pronuncia di non doversi procedere nei confronti del minore per immaturità al momento del fatto presuppone l'accertamento della penale responsabilità, in mancanza della quale il giudice deve valutare l'applicabilità del proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen (cfr. Cass. penale, sez. II, 21.9.2011 n. 36554).

Va segnalata anche la pronunzia della VI sez., n. 27648 del 25 maggio 2011, con cui la Corte ha specificato che nel processo a carico di imputati minorenni, ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto "ex" art. 27, d.P.R. n. 448 del 1988, il requisito della occasionalità del fatto indica un comportamento non necessariamente unico, né coincidente con lo stato di incensuratezza dell'imputato, richiedendo la verifica della natura delle condotte pregresse e, di conseguenza, della ripetitività dei medesimi comportamenti illeciti (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio una sentenza di condanna per un furto di cialde di caffè di modesta entità).

In tema di mandato d'arresto europeo, il giudice di legittimità (sez. VI, 12.12.2011 n. 46574) ha precisato che nel caso di consegna di persone minorenni all'epoca dei fatti, competono all'autorità giudiziaria italiana "i necessari accertamenti" previsti in tema d'imputabilità dall'art. 18, lett. i), della l. n. 69 del 2005, i quali possono basarsi anche sui dati rappresentati al riguardo dall'autorità giudiziaria dello Stato d'emissione (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata rifiutata la consegna all'autorità giudiziaria rumena di una persona diciassettenne all'epoca dei fatti, stabilendo che, in difetto di accertamenti sulla sua imputabilità - prescritti dalla normativa rumena solo per il minore tra i 14 ed i 16 anni - il giudice territoriale avrebbe dovuto richiedere all'autorità estera le necessarie informazioni al riguardo).

Ed ancora, per la Corte, in materia di perdono giudiziale, qualora il minore infradiciottenne risponda, in un processo cumulativo, di più reati concorrenti, deve aversi riguardo, ai fini dell'applicabilità del beneficio, alle singole pene che devono essere inflitte in concreto per ciascun reato e non a quella irrogabile in concreto complessivamente a seguito della applicazione della continuazione (v. sent. sez. IV, 17.1.2012 n. 6970).

#### *L'attività e i dati del Centro di Prima Accoglienza*

Notevole rilievo ed utilità assumono, poi, nella fase iniziale del procedimento, le relazioni redatte dal **Centro di Prima Accoglienza** (d'ora in poi per brevità CPA), grazie alle quali è possibile accedere ad informazioni essenziali per delineare la personalità dell'indagato.

Dai puntuali e completi dati forniti dal CPA di Catania, che anche per l'efficiente direzione svolge opera meritoria ed indispensabile nella prima fase di conoscenza della personalità del minore arrestato o fermato, emerge come il numero degli arresti (133, di cui 115 relativi a ragazzi italiani e 18 a stranieri) nell'arco temporale di cui trattasi sia sensibilmente diminuito rispetto a quello (199) rilevato nel corrispondente periodo precedente nonché alla media del quinquennio 2006/07-2010/11 (181). Arresti avvenuti in prevalenza per reati contro il patrimonio (73) e per quelli in violazione delle leggi sugli stupefacenti (54). ( v. **allegato E** )

Essendo il dato delle diminuzione degli ingressi limitato ad un solo anno ed essendo praticamente invariato il numero nel primo semestre del 2012 (i minori ingressi riguardano infatti quasi esclusivamente il periodo estivo del 2011), non può allo stato ritenersi che vi sia in atto un reale contenimento delle manifestazioni criminose minorili. ( v. **allegato F** )

In particolare, si conferma il trend dei reati commessi in violazione della legge sugli stupefacenti (54 contro 56, pari al 34% del totale delle imputazioni), il che dimostra come non si riesca a reprimere tali delitti che alimentano un mercato sempre più che fiorente.

Con riguardo alla provenienza territoriale, gli ingressi sono così suddivisi :

- 98 per Catania e provincia;
- 12 per Siracusa e provincia;
- 2 per Ragusa e provincia ;
- 18 stranieri ;
- 3 fuori distretto.

Risulta quindi che la gran parte degli ingressi proviene dalla sola provincia di Catania.

Minimo è il ricorso alla misura cautelare delle prescrizioni (7) rispetto alle altre maggiormente contenitive, ed in particolare alla misura della custodia cautelare in carcere che nel tempo considerato incide per il 44%, contro una media dei quattro anni precedenti del 34%.

In lieve aumento risultano i collocamenti in comunità (32% contro il 30% del periodo precedente).

## *L'attività dell'USSM*

Con riguardo all'attività dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (d'ora in poi USSM), va osservato in linea generale che gli interventi del servizio, mirati ad offrire un quadro psico-sociale e familiare dei minori attraverso la stesura di relazioni tecniche finalizzate a tutte le udienze nelle varie fasi processuali, si esplicano soprattutto con riferimento alle misure cautelari e, nella fase processuale successiva, attraverso l'elaborazione e la gestione dei progetti di messa alla prova, aventi la durata media di circa un anno.

In special modo, dalla nota dell'USSM di Catania del 20.8.2012 si ricava che nel periodo in esame l'Ufficio ha preso in carico tutte le segnalazioni provenienti dall'Autorità Giudiziaria che sono in forte aumento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Ancora una volta si registra la predominanza dell'utenza di genere maschile rispetto a quella di genere femminile ed un aumento dell'utenza straniera.

Per quanto riguarda i dati statistici, l'USSM ha rappresentato che anche quest'anno non è possibile fare una comparazione ufficiale dei dati, pur posseduti dall'Ufficio, con quelli relativi al corrispondente periodo dell'anno precedente, poiché l'introduzione del nuovo sistema informatico SISM rende necessaria una validazione dei dati stessi a livello di amministrazione centrale. Validazione ad opera del competente Dipartimento che allo stato l'USSM non ha ancora comunicato essere avvenuta.

Una breve analisi qualitativa dell'utenza mette comunque in evidenza che nella tipologia dei reati perpetrati spiccano il numero delle situazioni in cui sono presenti l'uso e la detenzione di armi, le lesioni personali volontarie, le minacce. Molti dei comportamenti delittuosi sono posti in essere anche da ragazze e si rileva altresì il gran numero dei reati collegati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

E' da rilevare, inoltre, che le misure cautelari sempre più spesso vengono mantenute anche dopo la sentenza di primo grado, determinando un incremento degli interventi e delle relazioni dell'USSM con la Sez. Minori della Corte d'Appello. Si osserva, inoltre il ricorso alla MAP anche nella fase di giudizio di secondo grado. E' da rilevare, ancora, la richiesta di elaborazione del progetto educativo di MAP anche per giovani adulti ultraventunenni.

Non si registrano segnalazioni di minori vittime di abuso per gli interventi previsti dalla Legge 66/96 mentre per quanto riguarda la sottrazione internazionale di minori, l'Ufficio è intervenuto, con esito positivo, per l'attuazione di due provvedimenti di consegna di minore al genitore avente diritto.

Con specifico riferimento all'attività svolta nel corso dei due semestri in oggetto, va evidenziato che l'ufficio, nel rispetto delle linee guida e degli obiettivi prefissati dal Dipartimento per la Giustizia Minorile, ha continuato ad espletare le molteplici attività istituzionali mantenendo i rapporti di collaborazione con gli enti pubblici e privati, con i quali il Servizio è in costante contatto e sinergia sul territorio di competenza. La partecipazione degli operatori a gruppi tematici interni all'Ufficio costituisce occasione di approfondimento e valutazione sulla complessità delle tematiche giovanili.

La globale "presa in carico del minore" e la sua inclusione sociale continuano a rappresentare obiettivi imprescindibili che orientano la politica del Servizio nelle sue sedi di Catania, Siracusa, Ragusa e, dal settembre 2008, Caltagirone (il che ha permesso di facilitare gli interventi in favore dell'utenza del Calatino, del Sud Simeto e del comune di Niscemi).

L'esperienza di collaborazione con l'Ufficio di mediazione penale, civile e sociale in ambito minorile, con la presenza di quattro assistenti sociali nel team di mediatori, purtroppo è stata interrotta a seguito del mancato rinnovo della convenzione con la Provincia Regionale di Catania.

È opportuno ricordare che fine assai rilevante del predetto ufficio è quello di contrastare l'accentuarsi crescente della conflittualità giudiziaria, coinvolgendo tanto il minore autore del reato quanto la vittima nella ricerca di soluzioni che riguardano la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti, la responsabilizzazione del reo e il rafforzamento del senso collettivo di sicurezza sociale.

E' proseguita la collaborazione con l'Università di Catania, Facoltà di Scienze Politiche, registrandosi un incremento delle richieste di tirocini, oltre che dal corso di laurea Interclasse in Scienze del Servizio Sociale, anche dal corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e servizi sociali.

L'Ufficio ha accolto, altresì, studenti e laureati della Facoltà di Scienze della Formazione, di Catania ed Enna, corso di laurea in Scienze Psicologiche, per l'espletamento di tirocini, rispettivamente, pre e post laurea.

Tutta l'attività relativa ai tirocini viene curata e coordinata da un operatore referente dell'USSM.

L'Ufficio ha continuato a promuovere la partecipazione dei minori ad alcune manifestazioni organizzate nel periodo in esame, nell'ambito delle iniziative di educazione alla legalità attuate dalle associazioni impegnate in prima linea, presenti nel territorio, con l'obiettivo di offrire occasioni per riflettere sul valore della legalità e della lotta contro le organizzazioni criminali e mafiose. In particolare, il 21 marzo 2012 a Catania, tre giovani dell'area penale, hanno partecipato, accompagnati da un operatore, alla "XVII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" organizzata dal coordinamento provinciale di LIBERA.

La collaborazione con "Libera" ed "Addio Pizzo" ha riguardato anche l'accoglienza di minori per lo svolgimento di attività di volontariato.

Per quanto riguarda la realizzazione di iniziative di legalità sportiva promosse dall'associazione "Il Centro", prosegue l'accordo operativo all'interno del quale è previsto l'inserimento di minori/giovani adulti segnalati dall'USSM in qualità di volontari, in occasione di particolari iniziative.

#### *Gli interventi sul territorio di integrazione scolastica, sociale e lavorativa*

E' continuata l'attività di promozione, raccordo e collaborazione con le Associazioni di volontariato per implementare la metodologia finalizzata all'inserimento dei minori dell'area penale esterna nelle varie realtà presenti sul territorio. Da gennaio a giugno 2012 sono stati inseriti in attività di volontariato ben 97 minori a Catania, 14 a Caltagirone, 12 a Siracusa e 18 a Ragusa. La Caritas Diocesana, le Confraternite della Misericordia e la C.R.I., si confermano le realtà di volontariato maggiormente disponibili all'accoglienza dei nostri minori. Tali interventi, che hanno una valenza riparativa indiretta, rappresentano un elemento fondamentale nei progetti di messa alla prova. Anche le associazioni che operano nei settori della disabilità, dell'accoglienza degli stranieri e dei senzatetto, dell'assistenza rivolta ai minori in attività di recupero scolastico e attività ricreative e sportive (parrocchie, oratori, centri di aggregazione, ecc.) rappresentano, nel panorama del volontariato, opportunità di esperienze significative per l'utenza.

Nell'ambito delle collaborazioni con il privato sociale, una risorsa efficace ai fini del recupero dei minori presi in carico è stata il servizio di "Educativa territoriale", finanziato con i fondi della legge 285/97, ente gestore cooperativa "Prospettiva", rivolto all'utenza dell'area penale esterna. Nel periodo preso in esame il servizio è stato oggetto di ulteriori modifiche che hanno portato all'avvio sperimentale di un nuovo servizio di "Accompagnamento educativo, civile e penale" attraverso l'accreditamento degli Enti cui assegnare i titoli sociali (cosiddetti voucher). Gli enti accreditati sono la Coop. Prospettiva e la Coop. Marianella Garcia; nel primo semestre 2012 sono stati presi in carico n. 24 minori.

Nella città di Siracusa, sono stati inseriti tre minori dell'area penale nel progetto di educativa domiciliare finanziato con i fondi della legge 328/00. Anche nel Comune di Canicattini è attivo un progetto di educativa territoriale.

Per i minori e giovani/adulti presi in carico dall'USSM, l'attenzione all'aspetto relativo all'istruzione è finalizzato a promuovere e sostenere il conseguimento del titolo di studio per adempiere all'obbligo scolastico anche se tra le criticità si riscontra l'inesistenza di moduli didattici flessibili, il che ostacola la reale possibilità di inserimento ad anno scolastico avviato.

Tenuto conto dell'alto livello di dispersione e di abbandono scolastico, con particolare riguardo alle misure cautelari e alla MAP, l'intervento socio educativo è stato attuato dall'A.S. e dall'educatore attraverso il raccordo e la mediazione con i dirigenti scolastici e con gli insegnanti. Complessivamente, nell'ultimo semestre, gli inserimenti ai corsi EDA sono stati 14.

Per quel che concerne la formazione-lavoro è stato stipulato con un ente privato, Stella Maris, un accordo che consente alla utenza di avere dei colloqui di orientamento propedeutici, sia al bilancio delle competenze che ai tirocini formativi. Nell'ultimo semestre tredici giovani hanno avuto colloqui di orientamento con gli operatori del predetto ente.

Tra i corsi professionali regionali, i minori tendono a privilegiare tali settori : alberghiero, ristorazione, pasticceria, estetica, acconciature, impiantistica elettrica ed



informatica. CNOS, ODA, CIRPE, ERIS, IRAPS, ANFE, CEFOP sono gli enti di formazione presso cui sono tuttora inseriti numerosi ragazzi. Nonostante venga mantenuto un raccordo costante con i tutor degli enti, l'attuale strutturazione dei corsi comporta difficoltà di inserimento dei giovani compresi nella fascia di età 16 / 17 anni se essi non hanno ancora assolto l'obbligo formativo; un'ulteriore criticità è rappresentata dalla non coincidenza dei tempi didattici con i tempi processuali. La frequenza dei vari corsi professionali, nell'ultimo semestre, ha riguardato 24 minori.

In relazione agli inserimenti lavorativi, le risorse fruibili risultano limitate anche a causa della maggiore gravità della crisi che investe ormai da tempo le realtà economiche del territorio. Ciò nonostante, nel periodo gennaio – giugno 2012, sono stati avviati 14 tirocini formativi (di cui 5 presso l'assoc. Euro, 1 presso l'assoc. La Casa di Alberto, 2 presso l'Assoc. Libera, 1 presso il Comune di Riposto e 6 presso altrettanti datori di lavoro).

#### *La situazione delle strutture comunitarie ed il rapporto con i servizi socio-sanitari*

Con riguardo al sempre più crescente disagio psicologico dei minori interessati, occorre riscontrare la carenza di strutture comunitarie adeguate, per cui il minore spesso viene collocato in una comunità educativa e solo successivamente viene segnalato al servizio di NPI per la diagnosi e l'eventuale piano di trattamento.

L'Ufficio interviene a tal proposito attraverso la segnalazione al Servizio di accompagnamento educativo ed all'ASP.

I ragazzi che nel periodo gennaio-giugno 2012 sono stati segnalati al Servizio di NPI sono 9 a Catania, 2 a Ragusa, 3 a Siracusa ed uno a Caltagirone.

Dalla relazione dell'USSM si evince anche come vada assumendo una connotazione sempre più complessa il fenomeno della tossicodipendenza, per l'incremento e la varietà delle sostanze nonché per le nuove tipologie dei comportamenti dipendenti. L'Ufficio, nell'ambito del lavoro di rete e dei propri interventi finalizzati anche alla prevenzione, si avvale della collaborazione dei Servizi delle Aziende Provinciali Sanitarie del distretto attraverso la segnalazione del minore al SERT di competenza per la diagnosi e la eventuale successiva presa in carico.

Nell'anno in esame, l'Ufficio ha partecipato agli eventi formativi sulle nuove dipendenze organizzati dall'Associazione il Centro e dal SERT di Acireale presso i locali dello stesso USSM, che è presente con un referente nel distretto 19 di Gravina per il Progetto "NOI" ed un altro referente nel distretto di Bronte per il Progetto "Ciclope 2". L'Ufficio partecipa inoltre al Forum AIDS istituito dall'ASP di Catania. La sezione di Ragusa partecipa al Tavolo tecnico sulle tossicodipendenze presso la locale Prefettura e la sezione di Siracusa si avvale delle risorse della ASP di quella città.

Nell'ultimo semestre sono stati segnalati 18 minori al SERT di Catania, 4 a quello di Ragusa, 7 a Siracusa e 3 a Caltagirone.

Molte delle attività sopra illustrate vengono realizzate anche grazie ad una rete di accordi e progetti messi in campo dall'Ufficio con altri soggetti pubblici e privati, tra i quali si segnalano: il progetto "Ciclope 2" per la tossicodipendenza; l'accordo col DAP per la gestione del passaggio dei giovani dalla Giustizia Minorile all'Amministrazione penitenziaria; l'Accordo di programma con la CRI; il progetto "Le ali al futuro"; il progetto "Centri giovani polivalenti" curato dalla Cooperativa Prospettiva; l'Accordo operativo con l'associazione Stella Maris per l'orientamento lavorativo; il Tavolo tecnico per l'Accompagnamento educativo e l'Educativa domiciliare.

L'ufficio si è avvalso anche delle convenzioni con l'Università così da accogliere nelle proprie sedi e formare i giovani universitari, studenti e laureati, che si affacciano alle professioni di assistente sociale, psicologo, educatore ed avvocato.

#### *Dati e criticità nella fase cautelare e del giudizio*

Con riferimento poi in particolare all'attività del **Tribunale del riesame**, va evidenziato che il numero dei procedimenti pendenti all'1.7.2011 erano 2, che i procedimenti definiti dall'1.7.2011 al 30.6.2012 sono stati 79 (a fronte dei 93 del periodo precedente) e che le sopravvenienze nel periodo predetto sono state 82.

Relativamente ai procedimenti davanti al **GUP**, si segnala che al 30.6.2011 i procedimenti pendenti erano 266 e che nel periodo 1.7.11/30.6.12 sono stati definiti 530

procedimenti a fronte di n. 610 sopravvenuti (per quanto concerne il **GIP**, in data 30.6.2011 pendevano 114 procedimenti, nel periodo 1.7.11/30.6.12 sono stati definiti 995 procedimenti e ne sono sopravvenuti 1075).

I procedimenti pendenti innanzi al GUP alla data del 30.6.2012 concernono in particolare i reati di associazione di stampo mafioso (1), omicidio (4), violenza sessuale (3), rapina (43), furto (87), rissa (6), ricettazione (31) e spaccio di stupefacenti (78).

A tal proposito, giova rilevare l'importante decisione – sez. VI, 9.2.2012 n. 7395 – con cui la Corte di Cassazione, sez. V penale, ha ritenuto ritenuta illegittima la decisione con cui il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni dichiara, previa acquisizione del consenso del difensore d'ufficio, il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (o per concessione del perdono giudiziale) nei confronti dell'imputato contumace, in quanto il consenso alla definizione del processo, in sede di udienza preliminare, per irrilevanza del fatto (oppure per perdono giudiziale) - che presuppone l'affermazione di responsabilità dell'imputato stesso - deve, ex art. 32 d. P.R. n. 448 del 1988, essere prestato dal minore e non dal difensore d'ufficio, non munito di procura speciale, trattandosi di un diritto personalissimo dell'imputato il quale appunto può prestare detto consenso personalmente, oppure a mezzo di procuratore speciale.

Per quel che attiene **la fase dibattimentale**, al 30.6.2011 pendevano 209 processi (194 invece al 30.6.2010), 140 sono sopravvenuti tra l'1.7.2011 ed il 30.6.2012, e 189 procedimenti sono stati definiti nel predetto periodo (145 invece tra l'1.7.2010 ed il 30.6.2011).

Si riscontra quindi con evidenza un sensibile aumento nel periodo in esame dei procedimenti definiti (189) rispetto al periodo precedentemente considerato (145).

I procedimenti ancora non definiti in dibattimento riguardano in special modo i reati di violenza sessuale (3), rapina (14), furto (43), rissa (4), ricettazione (19) e spaccio di stupefacenti (22).

Ciò detto, appare opportuno segnalare alcune recenti decisioni della Suprema Corte riguardanti le suddette fattispecie di reato.

Innanzitutto, è certamente proficuo segnalare la pronuncia n. 15445 del 14.3.2012 con cui la IV sezione penale ha affermato che in materia di stupefacenti la valutazione in ordine alla destinazione della droga va effettuata dal giudice di merito, ogniquale volta la condotta non appaia indicativa dell'immediatezza del consumo, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto e, in particolare, dei parametri indicati nell'art. 73 comma 1 bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ("quantità", "modalità di presentazione", "altre circostanze dell'azione"), che appunto costituiscono criteri probatori idonei a orientare la valutazione del giudice in ordine alla dimostrazione della destinazione "a un uso non esclusivamente personale", tale da integrare l'illecito penale.

In particolare, nel caso di rinvenimento di sostanza stupefacente in un appartamento, se l'immobile è abitato da più persone, la circostanza che una o più di esse sia responsabile della coltivazione non comporta l'automatico concorso degli altri coinquilini ove non si accerti l'esistenza di un contributo concorsuale che deve essere, quindi, specificamente indicato in motivazione (sez. III, n. 23788 del 18.4.2012).

In tema, si è anche detto (sez. VI, 27.2.2012 n. 17396) che per escludere il rilievo penale della condotta di "uso di gruppo" si richiede che l'acquirente-mandatario, il quale opera materialmente (o conclude) le trattative di acquisto, sia anche lui uno degli assuntori; che sia certa sin dall'inizio l'identità dei componenti il gruppo, nonché manifesta la comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale e si sia del pari raggiunta un'intesa in ordine al luogo ed ai tempi del relativo consumo; che gli effetti dell'acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati, senza passaggi mediati.

Ed inoltre, è stato stabilito che la sottrazione di stupefacente a chi lo deteneva ed il suo successivo nascondimento (nella specie, presso la propria abitazione), anche se per un breve periodo, integra la fattispecie di detenzione illegale (art. 73, comma primo bis, del d.P.R. n. 309 del 1990), che concorre con quella di furto (sez. VI, 15.3.2012 n. 20913).

E' il caso in questa sede di ricordare, tenuto conto della fattispecie di reato purtroppo sempre più coinvolgente minorenni, quanto ritenuto in tema di stupefacenti dalla IV sez. penale (sent. n. 26658 del 28.4.2009), secondo cui la coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, continua ad essere configurabile come reato di pericolo, a prescindere dalla sua finalizzazione allo spaccio, atteso che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 360/1995, difetta nella coltivazione quel nesso di immediatezza con l'uso personale, che giustifica un minor rigore in relazione alle altre condotte prese in

considerazione dall'art. 73 d.P.R. n. 309/90. Pertanto, per la Corte, andando di contrario avviso a quanto in precedenza dalla stessa statuito (v. Cassazione penale, sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 17983), ha stabilito che la coltivazione delle piante da cui può ottenersi lo stupefacente, come la canapa indiana, è penalmente rilevante ex art. 26 e 28 d.P.R. n. 309 del 1990, comunque essa avvenga e senza alcun riguardo alla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria o domestica, posto che l'attività in sé medesima è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga.

Parimenti significative, in materia di rapina, sono le sentenze nn.26599 del 14.6.2012 e 28045 del 5.4.2012 con la quale i giudici di legittimità della seconda sezione penale hanno rispettivamente statuito che l'aggravante del travisamento sussiste già per una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per l'utilizzo da parte dell'imputato di un cappellino con visiera, giudicato idoneo al travisamento), e che i locali di un'agenzia bancaria, pure nelle ore di apertura al pubblico, devono essere considerati quale luogo di "privata dimora" per gli effetti di cui agli art. 624 bis e 628, comma 3 n. 3 bis c.p., trattandosi di un'area delimitata e circoscritta all'interno della quale le persone si trattengono, anche se in via transitoria e contingente, per compiere atti della vita privata.

In altra pronuncia (sez. VI, 8.5.2012 n. 18200), si precisa che non integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.) ma quello previsto dall'art. 624 cod. pen. la condotta di colui che si impossessa della merce sottratta in un negozio, non potendo quest'ultimo ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora.

**In conclusione, anche a seguito dell'esposizione delle questioni attinenti alla funzione penale minorile, non possono poi non confermarsi le più volte espresse perplessità in relazione alle linee informatrici del disegno di riforma della giurisdizione minorile.**

**Con riferimento precipuo all'ipotesi di decentramento della giustizia penale minorile, si ritiene infatti che l'inevitabile frammentazione della giurisdizione presso le singole sedi dei Tribunali, sebbene da parte di Giudici specializzati, provocherebbe la perdita dell'uniformità di indirizzo, con probabile minore efficacia dell'azione rieducativa.**

**Inoltre, appare opportuno che non siano i Tribunali Ordinari ad amministrare la giustizia penale minorile, in particolare al fine di evitare che il minore, indagato o imputato in un procedimento penale, venga, anche non per sua scelta, in contatto con soggetti adulti già inseriti stabilmente in ambienti criminali.**

## 1 d . Settore sorveglianza

Si conferma la proficua collaborazione fornita dall'USSM e dagli operatori degli istituti di pena con particolare riferimento agli IPM, permanendo il divario, più volte rimarcato, tra l'organizzazione degli Istituti di pena minorili e quella degli Istituti di pena per adulti ove vengono ristretti a decorrere dal ventunesimo anno di età ragazzi condannati per reati commessi da minorenni.

I dati statistici relativi al **tribunale di sorveglianza** sono i seguenti: per il secondo semestre del 2011 pendenti iniziali: 13; sopravvenuti: 39; definiti: 29; pendenti finali: 23. Per il primo semestre 2012, pendenti iniziali: 23 sopravvenuti: 64; definiti: 54; pendenti finali: 33.

I dati statistici come **magistrato di sorveglianza** sono i seguenti: per il secondo semestre del 2011 sono stati concessi 89 permessi premio e respinte 6 istanze; le liberazioni anticipate concesse sono state 21, rigettate 7, dichiarate inammissibili 1. Per il primo semestre 2012, sono stati concessi 145 permessi premio e 15 istanze sono state respinte; le istanze di liberazione anticipata concesse sono state 29; 11 sono state respinte e 6 dichiarate inammissibili.

Nel periodo in considerazione è stata presentata una sola istanza di liberazione condizionale, che è stata respinta.

Numerose sono state le autorizzazioni all'ingresso negli istituti per lo svolgimento delle attività ivi organizzate.

### *Situazione delle carceri*

#### Istituti di pena per adulti

Permangono tuttora valide, in quanto ancora attuali, le osservazioni espresse nelle precedenti relazioni circa l'insufficienza del numero degli operatori ed educatori rispetto alla popolazione carceraria.

In particolare, all'esiguità del personale specializzato presso le Case di reclusione per adulti consegue la frustrazione dell'obiettivo di rieducazione che la pena tende a realizzare.

Il magistrato e il Tribunale di sorveglianza si trovano a constatare, attraverso le relazioni sui detenuti infraventicinquenni inviate dalle strutture carcerarie per adulti, che il ragazzo ventunenne appena trasferito presso tali strutture subisce l'interruzione del programma di trattamento avviato presso l'istituto di pena minorile senza la sostituzione delle attività svolte (di laboratorio o di lavoro) con altre che impegnino utilmente le sue energie.

Nella generalità degli istituti penitenziari per maggiorenni il magistrato di sorveglianza rileva l'assenza di un programma di trattamento individualizzato che pure, secondo il DPR 230/00 (regolamento di esecuzione della legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario), dovrebbe essere sempre concretizzato dall'"offerta d'interventi diretti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali" del detenuto per "promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali...che sono d'ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale" (v. art.1 del DPR citato).

Ne deriva che, volendo evitare l'iniquità di addossare al detenuto la responsabilità per la mancanza di occasioni lavorative o in generale trattamentali attraverso cui dimostrare seria volontà di recupero sociale, il magistrato di sorveglianza, nei detti casi, si trova a concedere la misura della liberazione anticipata basandosi sulla sola presa d'atto della correttezza della condotta intramuraria che si risolve a sua volta nell'assenza di rapporti disciplinari. Tale risultato è però parimenti non soddisfacente, perché non rispettoso del dettato normativo che considera sufficiente la regolarità della condotta per la concessione del permesso-premio (art. 30 ter legge o.p.), richiedendo invece all'art. 54 legge cit. elementi ulteriori e ben più pregnanti che integrino la "prova di partecipazione all'opera di rieducazione", considerata necessaria per l'accoglimento della richiesta di liberazione anticipata.

#### Istituti di pena minorili

Negli IPM vengono effettivamente redatti e realizzati, a cura di attenti educatori, piani trattamentali concretamente diretti a promuovere la rieducazione del giovane condannato, in contatto diretto e costante con gli educatori.

La realizzazione di piani individualizzati di trattamento è certamente collegata alla sensibilità degli educatori promotori degli interventi ma, rispetto agli Istituti di pena per adulti, è anche senz'altro agevolata dall'esiguità, rispetto alle strutture carcerarie per adulti, del numero dei detenuti.

### IPM di Catania-Bicocca

Con riguardo al numero dei detenuti presenti, nel secondo semestre 2011 hanno fatto ingresso 71 giovani, dei quali solo 5 stranieri ( 1 proveniente dalla Libia, 1 dalla Tunisia, 2 dall'Egitto ed 1 dal Marocco). Nel primo semestre 2012 gli ingressi sono stati 67, di cui 8 stranieri ( 1 proveniente dalla Tunisia, 3 dal Marocco, 2 dall'Egitto e 2 dalla Romania).

Si conferma, pertanto, la netta prevalenza dei giovani ristretti di nazionalità italiana e la scarsa incidenza degli stranieri nella popolazione carceraria.

Tra le iniziative dell'IPM di Catania-Bicocca dirette al recupero e all'inserimento sociale dei minori e infraventunenni coinvolti in procedimenti penali, vanno segnalate la positiva prosecuzione dell'attività scolastica, con la collaborazione del centro EDA n. 7 – Scuola Media Cavour di Catania ( corsi finalizzati al conseguimento della licenza media o di potenziamento); il corso di alfabetizzazione, coordinato dall'istituto comprensivo “ Meucci”, con l'obiettivo principale di rispondere all'esigenza di alfabetizzazione dei minori e dei giovani stranieri. E' stata organizzata un'attività extracurricolare collegata ad un progetto PON ( *Il Computer nella vita di tutti i giorni*).

Sulla base di un protocollo di intesa tra l'ITIS Cannizzaro, il CIRPE e l'I.P.M. si è assicurata un'offerta formativa con corsi sperimentali triennali di formazione professionale integrati con moduli di istruzione – corso per installatore e manutentore di impianto elettrico per domotica; corso grafico multimediale; corso di operatore elettronico; corsi per operatore della ristorazione ( gestiti dal CNOS) -.

Nell'ambito del progetto “ percorsi di legalità” si è svolta un'attività di orientamento professionale e di tirocinio professionale ( borse lavoro) – con inserimento di 10 giovani ristretti – che hanno consentito l'avvio di attività lavorativa esterna.

Come presenza rilevante per i detenuti stranieri, è da segnalare l'attività di mediazione culturale, svolta dall'Associazione Centro Astalli che ha messo a disposizione dei giovani ristretti di altra nazionalità operatori di mediazione culturale, in particolare di lingua araba.

Significativa è stata la promozione di attività sportive, quali il corso di vela (tenuto dalla Lega Navale Italiana), attraverso la fruizione di permessi premio, nonché culturali, quali attività teatrali, musicali, di narrazione, di educazione ambientale e sulla legalità.

### IPM di Acireale

Con riguardo al numero dei detenuti, nei due semestri di riferimento hanno fatto ingresso 51 giovani, dei quali solo 5 stranieri. Alla data del 30 giugno 2012 erano presenti n. 19 giovani.

Tra le iniziative dell'IPM di Acireale degne di nota, oltre l'attività scolastica, sono le attività di formazione professionale per aiuto ornatista ed aiuto ebanista e la partecipazione ad attività organizzate con la preziosa collaborazione offerta dall'associazione Papa Giovanni XXIII – che dal gennaio 2008 ha stipulato una convenzione a titolo oneroso con l'I.P.M. -, il cui impegno nel processo rieducativo dei detenuti ha consentito di raggiungere obiettivi di effettivo loro recupero sociale.

E' attivo – dall'anno 2000 – un progetto bibliotecario “ERMES” per la realizzazione di una biblioteca per i giovani ristretti.

Sono stati sempre autorizzati gli ingressi di vari gruppi Scout dell'associazione AGESCI che hanno svolto attività di animazione ludico-espressiva.

E' doveroso evidenziare quanto verificatosi in data 19 marzo 2012 presso l'I.P.M. di Acireale. A seguito di perquisizione nella sezione detentiva dell'I.P.M., venivano rinvenuti

all'interno di una cella diversi oggetti atti ad offendere, costruiti con materiale facilmente reperibile – manici di scope, frammenti di lamette, pezzi di lamierini staccati dalle porte -. Tale rinvenimento determinava un tentativo di sommossa, a seguito del quale è stato necessario l'intervento a supporto di personale di Polizia Penitenziaria dell'I.P.M. di Catania-Bicocca e delle FF.OO. Nell'immediato venivano tradotti presso l'I.P.M. di Catania quattro detenuti.

### Lavoro all'esterno

Vi sono stati complessivamente 11 provvedimenti di assegnazione al lavoro all'esterno ex art 21 L. 354/75.

## 2. La Cancelleria

Duole, purtroppo, constatare che figure professionali di particolare rilevanza nell'economia complessiva di questo Tribunale non sono operativi in base alle effettive e pressanti necessità dell'attività dell'Ufficio. L'esame delle risorse di cancelleria non può prescindere dalla constatazione che **l'Ufficio minorile ha competenza distrettuale e che non è assolutamente proporzionato il rapporto tra il numero delle risorse di cancelleria e l'attività a cui i giudici professionali ed onorari esperti devono fare fronte al fine di garantire una risposta di giustizia, quanto meno sufficiente, alle aspettative del territorio.**

Come già sopra esposto oltre ai 10 magistrati professionali l'organico prevede anche da 36 giudici onorari, che compongono i collegi civili e penali e ad alcuni dei quali, per tabella, sono state anche assegnate le procedure per dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale e le procedure amministrative ex art. 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934, come conv. ,

La completezza delle funzioni penali di competenza di questo Tribunale comporta la fissazione di 4 udienze tabellari dibattimentali al mese, oltre le straordinarie, nonché 12 udienze GUP mensili oltre le eventuali udienze straordinarie, nel corso di ciascuna delle quali vengono trattati un numero considerevole di fascicoli, e un'udienza mensile del Tribunale di sorveglianza, con le conseguenti incombenze di cancelleria per ognuna delle dette udienze.

L'ufficio, in materia penale, è sovraccaricato, altresì, dall'attività del GIP e dai compiti connessi non soltanto alle richieste del p.m. nel corso delle indagini preliminari ma anche di quelli occorrenti per la fissazione delle udienze di convalida, che, come può rilevarsi dai dati trasmessi periodicamente alla Presidenza di codesta Corte per le relazioni inaugurali dell'anno giudiziario, sono, come è noto, di numero rilevante viste le inquietanti statistiche degli arresti dei minori nel nostro distretto .

Nella materia dei rapporti civili ciascun giudice tiene almeno due udienze civili settimanali, e partecipa alle riunioni di camera di consiglio da due a tre volte alla settimana, con conseguente pubblicazione ed esecuzione dei relativi provvedimenti adottati .

La cancelleria civile è gravata dalla gestione di un flusso di circa 2.500 procedimenti considerate le pendenze e le sopravvivenze annuali .

Tra i servizi di questo Tribunale ha particolare rilievo anche quello attinente alle procedure per le liquidazioni degli onorari degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sia in materia civile che penale, in ordine al quale, un particolare onere, è rappresentato anche dal recupero dell'arretrato, che periodicamente si accumula, stante il rilevante numero delle domande

Oltre a ciò tra le priorità organizzative dell'ufficio, non ulteriormente procrastinabili, deve segnalarsi la sistemazione dell'archivio e la eliminazione dell'arretrato dei fascicoli relativi ai corpi di reato oltre che l'attività di esecuzione dei provvedimenti di liquidazione sopra già indicati.

La sistemazione dell'archivio si impone anche per ragioni di sicurezza del posto di lavoro, come accertato, fra l'altro, a seguito del sopralluogo – da me richiesto – e della conseguente segnalazione all'ufficio comunale competente per la manutenzione dei locali da parte

dell'Avvocato Aldo Lazzaro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, effettuato in data 9 febbraio u.s., (di cui il relativo verbale è stato trasmesso anche alla S.V. per conoscenza ),  
Come già sopra riferito per la sistemazione dell'archivio è stata, altresì, convocata in data 27 aprile c.a. la Commissione di Sorveglianza sugli Archivi e per lo scarto dei documenti, ed al fine di facilitarne l'attività già programmata con i rappresentanti della Prefettura e dell'Archivio di Stato, sarà a breve avviato, secondo le procedure di rito, lo smaltimento del materiale cartaceo non utilizzabile e successivamente la registrazione dei fascicoli, mai fino ad ora effettuata .

**Dall'esposizione che precede non sfuggirà alla E.V. il notevole sforzo organizzativo che impegna a vari livelli tutto il personale di questo Tribunale, tenuto conto delle esigue risorse che attualmente sono a disposizione .**

Occorre segnalare che nel periodo di riferimento e fino al 4 giugno 2012 è rimasto scoperto il posto di Dirigente Amministrato .

Inoltre le risorse disponibili del personale, ( 30 unità ) già inadeguate a far fronte alle attività sopra citate, risultano ulteriormente ridotte per effetto della fruizione di premessi retribuiti da parte di:

3 unità ex legge 104/92;

1 unità in congedo ex art 41 comma 5° del dlgs 26/03/2001 n.151

2 unità per permesso studio.

1 operatore B/1 applicato presso la Corte di Appello di Catania

2 cancellieri B/3 in part – time.

1 funzionario giudiziario in pensione dal 17 dicembre 2011 non sostituito;

1 assistente e 1 operatore giudiziario diversamente abili per sordomutismo

1 cancelliere, che in seguito a visita medica è stato dichiarato idoneo con limitazioni per comprovate ragioni di salute che non gli consentono di svolgere attività complesse o prolungate ( in particolare udienze preliminari e dibattimentali ).

1 ausiliario con limitazioni nell'attività per comprovate ragioni di salute accertate dal medico competente .

A ciò devono aggiungersi le assenze per malattia ed i congedi ordinari .

Appare evidente che permanendo il descritto rapporto tra l'organico dei magistrati professionali ed onorari ( 46 ) e quello del personale di cancelleria ( 30 ) l'attività giurisdizionale non potrà trovare piena esplicazione e nel contempo le attività più strettamente amministrative ed esecutive non potranno essere pienamente e tempestivamente assolte.

**Scoperti risultano entrambi i posti di Assistenti Giudiziario B3 ed un posto di Operatore Giudiziario B2.**

**È scoperta una unità della qualifica funzionale “conducente di automezzi” area 2 FI, ciò che pregiudica gravemente la efficienza dei servizi nonché la fruizione da parte del dipendente del congedo ordinario, circostanza in relazione alla quale si rende talvolta necessaria la richiesta di applicazione di altro conducente.**

In questo contesto risulta, quindi, difficilissimo organizzare i servizi e garantire livelli adeguati di efficienza, tanto da rendersi necessaria la richiesta di applicazione di altro personale nelle varie mansioni utili alle attività sopra enunciate considerato che basta anche una sola assenza per mettere in crisi l'organizzazione della Cancelleria, come, più volte, ho dovuto constatare personalmente.

In questo, come in tutti gli altri uffici giudiziari, sono presenti ed in continua espansione, oltre ai servizi giudiziari veri e propri, servizi di natura amministrativa e contabile, che esigono specifiche professionalità.

In assenza di queste ultime è necessario avvalersi delle scarse risorse umane disponibili per soddisfare entrambe le tipologie di lavoro e l'entità numerica dei magistrati , come sopra più volte ricordato.

**Se da un lato è assolutamente necessaria la rapida copertura di tutti i posti previsti nella pianta organica, dall'altro è urgente che si proceda ad una profonda revisione di essa che tenga conto dei reali e crescenti carichi di lavoro di questo Ufficio.**

### 3 Fabbisogni allocativi , di mobili ed attrezzature

I locali del Tribunale per i Minorenni di Catania allocati in un edificio del quale occupa alcune parti (il piano rialzato, il I° piano e la metà circa del seminterrato) continuano ad essere assolutamente insufficienti per il regolare ed agevole svolgimento dell'attività giurisdizionale ed amministrativa.

Negli spazi sopra indicati, la cui ampiezza ( o meglio ristrettezza ) risulta descritta nella scheda di cui all'**allegato G** ), devono trovare sistemazione dieci magistrati professionali, trentasei giudici onorari e circa trentadue unità di personale amministrativo, nonché deve essere contenuta la vasta utenza che, da tutto il distretto, accede quotidianamente all'Ufficio.

Tra le emergenze più significative occorre segnalare l'evidente insufficienza dell'unica aula di udienza tenuto conto che, ogni settimana, in genere, sono celebrate un'udienza penale dibattimentale, tre udienze del GUP, oltre alle udienze del Tribunale di Sorveglianza, del Riesame ed a quelle civili collegiali.

Oltre a ciò occorre sottolineare che, con riferimento alla peculiarità della funzione della giustizia minorile , alla tipologia dell'utenza e alla costante presenza nei locali del T.M. di persone minori di età appare indispensabile prevedere spazi adeguati sia per l'ascolto protetto, con l'istallazione di specchio unidirezionale, che per l'attesa della chiamata in udienza sia penale che civile. E', infatti, dato esperienziale costante che la partecipazione alle dette udienze coinvolge interi nuclei familiari e minori che, se pure non interessati ai procedimenti trattati, si accompagnano ai genitori convocati dal giudice.

Richiamo, altresì, l'attenzione dell'E.V, sul fatto, che a seguito dell'entrata in vigore del DPR 448/88 sul processo penale minorile, presso lo stabile dove si trova ubicato il Tribunale per i Minorenni è presente anche il centro Prima Accoglienza (CPA), che occupa tutto il terzo piano dell'edificio, con conseguente afflusso di familiari dei minori ivi ristretti e delle forze dell'ordine . Inoltre il passaggio di arrestati per la custodia in CPA ovvero di imputati in stato di detenzione per la partecipazione alle udienze penali richiederebbe locali di transito atti a consentire la tutela della privacy che assume aspetti di particolare delicatezza nel caso di minori sottoposti al processo penale, atteso che , soprattutto durante lo svolgimento delle dette udienze ,molto spesso, un folto numero di persone , amici , familiari , testimoni, sono soliti stazionare, anche per diverse ore, dinanzi all'edificio o nel vano d'ingresso del Tribunale o nei corridoi che conducono all'aula d'udienza o alle stanze dei giudici .

Deve essere ancora segnalata la condizione dei locali adibiti ad archivi che, oltre ad essere saturi, non rispettano le norme di sicurezza, atteso che, nonostante le puntuali richieste ed i continui solleciti agli enti competenti, mancano di sistemi di aereazione e non sono dotati dei prescritti dispositivi antincendio ( quali i rilevatori di fumo e di porte frangifiamme ) né di porte antipanico, ed è carente l'impermeabilizzazione dei tubi dell'impianto di condizionamento con conseguente perdita di acqua di condensa suscettibile di arrecare danno al materiale, anche informatico, ed alla documentazione ivi riposta . Tale condizione dei locali d'archivio è di estrema gravità e, peraltro, non consente il regolare svolgimento dell'attività dell'ufficio vista la difficoltà e, comunque, la giustificata resistenza del personale a recarvisi o a svolgere attività lavorativa che non sia di breve momento.

La condizione dei locali d'archivio non consente neppure l'espletamento della programmata attività della "Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato " che, riunitasi in data 27-4-2012 ha previsto una prossima convocazione, per discutere, a seguito dell'individuazione dei criteri di selezione dei fascicoli ivi contenuti, le scelte degli atti da destinare al versamento nell'archivio di Stato ovvero allo scarto. Tale attività, mai fino



ad ora effettuata presso quest'Ufficio ed assolutamente necessaria al fine di sgombrare, quanto prima possibile, i detti locali dal materiale cartaceo e dei documenti più risalenti, ed alleggerire gli spazi attualmente stracolmi, deve essere, tuttavia, preceduta dalla registrazione di tutti gli atti con conseguente necessità di impiego del personale in condizioni di assoluta sicurezza .

I corpi di reato continuano ad essere custoditi in parte negli angusti spazi dell'Ufficio destinati a tale scopo ed in parte in locali messi a disposizione dall'IPM di Bicocca essendo rimasta senza riscontro la richiesta all'Amministrazione Comunale di Catania, con nota prot. n. 185 in data 23 Febbraio 2004, di reperimento di idonei e prossimi locali anche dei corpi di reato.

I magistrati professionali non dispongono che di piccole stanze, insufficienti, talvolta, a contenere tutti gli interessati alla trattazione delle udienze istruttorie, mentre i trentasei giudici onorari non ne dispongono che di una sola e, peraltro , assolutamente inadatta per la loro delicata attività soprattutto nel caso di ascolto dei minori.

Il piano ove si trovano le stanze dei giudici non è dotato di alcun sistema di controllo a distanza con la conseguenza che , in diverse occasioni , utenti , anche in condizioni di evidente alterazione psichica, si sono introdotti arbitrariamente nell'ufficio privato del magistrato, reso accessibile anche per la mancanza di altri accorgimenti di sicurezza ( quali porte di chiusura più sicure ovvero video citofono ) .

La maggior parte del personale amministrativo è ammassato in vani di medie o piccole dimensioni e tali da non consentire anche dignitoso accesso del pubblico e degli avvocati . In ordine , quindi, al fabbisogno allocativo di quest'Ufficio mi riporto alla proposta formulata in data 10 luglio 2012 protocollo n. 797 a seguito di risposta alla richiesta della E.V. del 16 aprile 2012 n. prot. 5027 ( **v. allegato H** )

A seguito di pressanti e costanti contatti e richieste risulta migliorato il servizio di vigilanza H 24 da parte delle Forze dell'Ordine presso quest'Ufficio considerato che, soprattutto negli ultimi mesi del periodo in oggetto, è stata notata una regolare assegnazione di tre carabinieri e di due ispettori di polizia municipale con le seguenti modalità: dalle ore 07,00 alle ore 13,00 due ispettori di Polizia Municipale e fino alle 13,30/14 tre Carabinieri, e nel pomeriggio e fino alle ore 19,00 /19,30 un ispettore di P.M. e due Carabinieri e nelle ore notturne due ispettori di P.M. .

Se pure con qualche difficoltà, invero, il Comando della Polizia Municipale di Catania sta progressivamente aderendo alla richiesta, espressa congiuntamente al Procuratore della Repubblica minorile, ritenuta imprescindibile e necessaria e, allo stato garantita dal Comando dei Carabinieri di Catania, di destinare al servizio di sorveglianza e controllo dell'Ufficio personale esperiente del settore e che abbia capacità di rapportarsi con la particolare utenza che affluisce nei nostri locali . Rimane carente la sorveglianza all'esterno dell'edificio e soprattutto nelle ore notturne considerata anche, come sopra accennato , l'attività del CPA che occupa l'ultimo piano dell'edificio.

I mobili e le attrezzature attualmente in dotazione non sono conformi ad una adeguata sistemazione del personale amministrativo e dei magistrati, che occupano stanze oltre che piccole anche disadorne e prive di arredi essenziali, nonché appaiono insufficienti a contenere i fascicoli, sempre più numerosi, relativi alle procedure civili penali, che per l'esiguità di spazio nelle rispettive cancellerie si trovano collocati dentro armadi sistemati nei corridoi, spesso affollati di utenti e professionisti .

A seguito di intervento, richiesto unitamente al Procuratore della Repubblica Minorile, alla Direzione Generale del Comune di Catania, sono stati eseguiti opportuni accorgimenti ed installate infrastrutture per risolvere l'annoso problema del mancato funzionamento del sistema fognario, motivo di fastidiose e pericolose esalazioni fin dentro i locali dell'Ufficio, e sono in corso di svolgimento riparazioni all'area del cortile interno al fine di approntare un controllato ed ordinato parcheggio delle autovetture .

#### 4 . Fabbisogni informatici

In ordine ai fabbisogni informatici, sentito il Magistrato di riferimento, dott. Umberto Zingales, si segnala :

- l' insufficiente dotazione dei personal computer portatili, in considerazione del fatto che, su dieci magistrati professionali, soltanto quattro possiedono portatili “ non particolarmente obsoleti “, visto che 3 sono stati consegnati nell'anno 2007 mentre 1 nell'anno 2011 ,
- la necessità, stante l'assenza del processo telematico, di uno scanner per ciascun magistrato professionale ,
- l'opportunità del potenziamento della velocità della rete , essendo assai lente le connessioni ai siti web e alle pagine di internet .

Si è in attesa dell'esito della gara d'appalto indetta da codesta Presidenza per la scelta o individuazione della società che dovrà provvedere alla creazione e gestione del sito web di quest'Ufficio.

Al fine di migliorare l'organizzazione dell'attività dell'ufficio non appare più procrastinabile l'attivazione, quanto meno, del sistema SIGMA, ormai operativo anche nella gran parte delle sedi giudiziarie minorili , che permetterebbe di far confluire i dati, già inseriti nel REGE e nel SICAM, in un unico sistema .

**Sarebbe utile un'opera di sensibilizzazione presso il Ministero che fino ad ora ha addotto la mancanza di fondi necessari per il passaggio dei dati e la formazione del personale amministrativo così determinando una disomogeneità tra le sedi giudiziarie, nonché l'impossibilità di accedere ad un adeguato sistema di registrazione degli atti e di rilevamento dei dati , di trasmissione informatica e di comunicazioni di cancelleria all'esterno.**

E' doveroso segnalare che i dati e le considerazioni formulate sono dovuti ai preziosi contributi forniti dal collega U. Zingales, per la parte penale ed informatica, e dalla collega R. Castrogiovanni, per la sorveglianza. I dati numerici sono stati forniti dalla dott.ssa A. Chiarenza Direttrice del CPA, dal sistema DGstat e dalla dott.ssa Loredana Di Natale giudice onorario esperto presso questo Ufficio nonché dalla dott.ssa M. Cirami per la Cancelleria adozioni .

Con deferenti ossequi

Il Presidente

*Maria Francesca Pricoco*

## ALLEGATO A

### MINORI ITALIANI

#### AFFIDAMENTI A RISCHIO GIURIDICO **38**

*Totale minori abbinati: **51** di cui 24 femmine e 27 maschi*

*Numero fratrie: **12** di cui 1 composta da tre fratelli e 11 composte da due fratelli*

Età	M	F	TOTALE
<i>NEONATI</i>	9	8	<b>17</b>
<i>1</i>	2	2	<b>4</b>
<i>2</i>	1	4	<b>5</b>
<i>3</i>	4	1	<b>5</b>
<i>4</i>	2	3	<b>5</b>
<i>5</i>	1	2	<b>3</b>
<i>6</i>	2	-	<b>2</b>
<i>7</i>	1	1	<b>2</b>
<i>8</i>	1	1	<b>2</b>
<i>9</i>	3	-	<b>3</b>
<i>10</i>	-	1	<b>1</b>
<i>11</i>	1	-	<b>1</b>
<i>12</i>	-	1	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>			<b>51</b>

#### DECRETI DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO **44**

*Totale minori in affidamento preadottivo **52** di cui 28 femmine e 24 maschi*

*Numero fratrie: **8** ciascuna composta da due fratelli*

Età	M	F	TOTALE
<i>NEONATI( non hanno ancora compiuto 1 anno)</i>	7	8	<b>15</b>
<i>1</i>	2	5	<b>7</b>
<i>2</i>	-	2	<b>2</b>
<i>3</i>	3	-	<b>3</b>
<i>4</i>	1	1	<b>2</b>
<i>5</i>	-	3	<b>3</b>
<i>6</i>	3	2	<b>5</b>
<i>7</i>	2	1	<b>3</b>
<i>8</i>	2	2	<b>4</b>
<i>9</i>	4	-	<b>4</b>
<i>10</i>	-	1	<b>1</b>
<i>11</i>	-	2	<b>2</b>
<i>12</i>	-	1	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>			<b>52</b>

**ALLEGATO B**

<b>NUMERO DI PROCEDURE PER DICHIARAZIONE EFFICACIA ADOZIONE PRONUNCIATA ALL'ESTERO AI SENSI DELL'ART. 36,2: <u>9</u></b>			
Totale minori adottati <b>13</b> di cui <b>2</b> femmine e <b>11</b> maschi			
Numero fratrie: <b>3</b> di cui <b>2</b> fratrie composte da due e <b>1</b> fratria composta da tre fratelli			
<b>Età</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOTALE</b>
3	1	-	<b>1</b>
4	1	1	<b>2</b>
5	2	-	<b>2</b>
7	2	-	<b>2</b>
8	3	-	<b>3</b>
9	-	1	<b>1</b>
10	1	-	<b>1</b>
11	1	-	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>			<b>13</b>
<b>PROCEDURE PER TRASCRIZIONE ADOZIONE EX ART. 35: <u>25</u></b>			
Totale minori adottati <b>44</b> di cui <b>24</b> femmine e <b>20</b> maschi			
Numero fratrie: <b>14</b> di cui <b>9</b> fratrie composte da due e <b>5</b> fratrie composta da tre fratelli			
<b>Età</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOTALE</b>
1	2	-	<b>2</b>
2		1	<b>1</b>
3	1	1	<b>2</b>
4	1	2	<b>3</b>
5	1	1	<b>2</b>
6	1	3	<b>4</b>
7	4	3	<b>7</b>
8	1	3	<b>4</b>
9	1	4	<b>5</b>
10	4	2	<b>6</b>
11	3	1	<b>4</b>
12	-	2	<b>2</b>
13	1	1	<b>2</b>
<b>TOTALE</b>			<b>44</b>

ALLEGATO C

**MINORI STRANIERI INTRODOTTI IN ITALIA A SCOPO ADOZIONE**

**NUMERO INGRESSI DI MINORI STRANIERI IN ITALIA PER ADOZIONE**

**59 MINORI** di cui **27 femmine** e **32 maschi**  
**PER UN TOTALE DI 38 PROCEDIMENTI**

Numero fratrie: **15**

**2** fratrie composte da **DUE** fratelli e **6** fratrie composta da **TRE** fratelli

<b>Età</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOTALE</b>
1	2	-	<b>2</b>
2	1	1	<b>2</b>
3	2	3	<b>5</b>
4	4	1	<b>5</b>
5	1	1	<b>2</b>
6	5	3	<b>8</b>
7	2	2	<b>4</b>
8	4	5	<b>9</b>
9	1	5	<b>6</b>
10	5	4	<b>9</b>
11	3	-	<b>3</b>
12	-	1	<b>1</b>
13	2	1	<b>3</b>
<b>TOTALE</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>59</b>

## ALLEGATO D

**MINORI DICHIARATI ADOTTABILI**

<b>NON ABBINATI</b> al 30/06/2012	<b>TOTALE</b> <b><u>51</u></b>
-----------------------------------	--------------------------------

<b>Età</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOTALE</b>
<i>NEONATI( non hanno ancora compiuto 1 anno)</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<b>1</b>
<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<b>1</b>
<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<b>2</b>
<i>3</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<b>1</b>
<i>5</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<b>2</b>
<i>6</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<b>2</b>
<i>7</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<b>2</b>
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<b>3</b>
<i>9</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<b>3</b>
<i>10</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<b>3</b>
<i>11</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<b>3</b>
<i>12</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<b>4</b>
<i>13</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<b>5</b>
<i>14</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<b>3</b>
<i>15</i>	<i>4</i>	<i>-</i>	<b>4</b>
<i>16</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<b>7</b>
<i>17</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<b>5</b>
<b>TOTALE</b>			<b>51</b>

## ALLEGATO E

### Dati relativi agli ingressi del periodo 1 luglio 2011 – 30 giugno 2012.

Nel periodo 1 luglio 2011 – 30 giugno 2012 presso il CPA di Catania sono stati registrati 133 ingressi, il più basso numero dall'istituzione del servizio.

Nel quinquennio 2001/02- 2005/06, infatti, la media era stata di 210 ingressi, scesa nel quinquennio successivo a 181, come può desumersi dalla tabella che segue:

	C T	Pr ov C T	S R	Pr ov S R	R G	Pro v RG	Nisce mi	stran ieri	fuori distr etto	totale
2006/ 07	7 7	5 1	1 3	1 4	-	7	-	1	1	164
2007/ 08	9 9	4 6	7	1 7	-	5	4	20	1	199
2008/ 09	9 6	3 8	1 0	8	-	1	2	13	3	171
2009/ 10	8 8	4 2	1 8	1 3	-	4	-	7	-	172
2010/ 11 00	1 0 0	5 0	8	1 2	7	6	-	15	1	199

Si evidenzia, inoltre, che nonostante il sensibile decremento in valore assoluto, il gettito di ingressi dalla città di Catania e dai comuni della provincia non ha subito modifiche a livello percentuale. Dalla città di Catania, infatti, proviene il 48,48% degli ingressi registrati nel 2011/12 (media dei cinque anni precedenti : 50,84%) mentre dai comuni della Provincia il 25,56% (contro una media del 25,19%).

Non si è in grado di spiegare le ragioni del sensibile calo numerico, ma pare di poter affermare che il fenomeno abbia avuto inizio nell'estate dello scorso anno, atteso che nel primo semestre 2011 erano stati registrati 109 ingressi mentre nel secondo solo 64, numero che si presenta pressoché invariato nel primo semestre del corrente anno (69 ingressi).

Con riguardo alla provenienza territoriale gli ingressi sono suddivisi come segue:

- Catania	64
- provincia di Catania	34
- Siracusa	4
- provincia di Siracusa	8
- provincia di Ragusa	2
- stranieri	18
- fuori distretto	3
- <b>totale</b>	<b>133</b>

Ai 133 ingressi corrispondono 130 minori poiché sono state rilevate 3 recidive (tre ragazzi arrestati due volte).

I 64 ingressi dalla città di Catania sono così suddivisi:

municipalità	quartieri corrispondenti	ingressi	totale
1^ municipalità	quartiere 1 – Angeli Custodi quartiere 11 - Cappuccini quartiere 12 – San Cristoforo	9 2 8	19
2^ municipalità	quartiere 2 - Ognina quartiere 13 - Picanello	- 2	2
3^ municipalità	quartiere 3 - Monserrato quartiere 14 –Borgo Consolazione	3 -	3
4^ municipalità	quartiere 4 – Barriera Canalicchio	1	1
5^ municipalità	quartiere 5 – San Giovanni Galermo	-	-
6^ municipalità	quartiere 6 – Trappeto Nord quartiere 15 – Cibali	5 3	8
7^ municipalità	quartiere 7 – Monte Po e Nesima Superiore	4	4
8^ municipalità	quartiere 8 – San Leone quartiere 16 – Nesima Inferiore	3 1	4
9^ municipalità	quartiere 9 – San Giorgio quartiere 17 – Librino	9 9	18
10^municipalità	quartiere 10 – San Giuseppe La Rena	6	6



I 34 ingressi dalla provincia di Catania provengono dai seguenti comuni:

- Acicastello	1	Motta S. Anastasia	2
- Acireale	3	Paternò	2
- Adrano	1	Raddusa	1
- Belpasso	1	Riposto	2
- Caltagirone	2	S. G. La Punta	2
- Giarre	3	S. Pietro Clarenza	1
- Gravina di CT	2	Trecastagni	1
- Misterbianco	9	Vizzini	1

Gli 8 ingressi dalla provincia di Siracusa provengono dai seguenti comuni:

- Augusta	2	Lentini	3
- Canicattini Bagni	1	Pachino	1
- Carlentini	1		

I 2 ingressi dalla provincia di Ragusa provengono uno da Acate e l'altro da Vittoria.

Si registrano, inoltre, 18 ingressi di minori stranieri provenienti rispettivamente dai seguenti Paesi:

- Albania	1
- Egitto	8
- Libia	1
- Romania	2
- Tunisia	6

Con riguardo alle imputazioni emerge quanto segue:

	CT	prov CT	SR	prov. SR	prov. RG	stranieri	fuori distretto	<b>totale</b>
<b>Reati contro il patrimonio</b>								
tentato furto	4	2	2	3	-	1	-	<b>12</b>
furto agg.to	9	9	2	2	1	3	3	<b>29</b>
tent. rapina	-	-	-	-	-	2	-	<b>2</b>
rapina	1	2	-	-	-	-	-	<b>3</b>
rapina agg.ta	13	8	-	-	-	2	-	<b>23</b>
tent. estorsione	1	1	-	-	-	-	-	<b>2</b>
estorsione	-	1	-	-	-	1	-	<b>2</b>
<b>Reati contro la persona</b>								
lesioni personali	2	1	-	-	-	3	-	<b>6</b>
<b>Reati in violazione della legge sugli stupefacenti</b>								
art. 73 DPR 309/90	35	13	-	3	1	2	-	<b>54</b>
<b>Altri reati</b>								
fav. imm. clandestina	-	-	-	-	-	8	-	<b>8</b>
guida senza patente	-	1	-	-	-	-	-	<b>1</b>
resistenza P.U.	1	1	2	-	-	-	-	<b>4</b>

ricett det munizioni	1	1	-	-	-	-	-	2
ricettazione	2	-	2	-	-	-	-	4
violenza privata	-	-	-	-	-	2	-	2
<b>totale</b>	<b>72</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>157</b>

Si conferma il trend dei reati commessi in violazione della legge sugli stupefacenti, che incidono per il 34% sul totale delle imputazioni, solo un punto percentuale in meno rispetto allo scorso anno.

Con riguardo, in particolare, alle imputazioni a carico dei minori residenti nella città di Catania si evidenzia che la percentuale relativa ai suddetti reati è del 49%, in calo rispetto all'anno precedente ma sempre nettamente prevalente sulle altre, a conferma dell'esistenza di un cambiamento nell'utilizzo della "manovalanza minorile".

Tale fenomeno desta particolare allarme poiché dimostra che l'uso di sostanze stupefacenti è sempre più diffuso ed alimenta un mercato più che fiorente che a sua volta, per i ritorni economici che presenta, si rinforza sempre più trovando una crescente disponibilità di "venditori".

Dai resoconti forniti dagli stessi minori emerge, infatti, un'organizzazione che prevede veri e propri "turni di lavoro" con relative "sostituzioni", come confermato da quanto verificatosi nello scorso giugno, quando a ventiquattrore dall'ingresso di un minore arrestato per spaccio è stato portato in CPA il ragazzo che ne aveva preso il posto.

Con riguardo, infine, ai motivi di uscita la suddivisione è la seguente:

	CT	prov CT	SR	prov SR	prov RG	stranieri	fuori distretto	<b>totale</b>
rem. libertà PM	-	-	-	-	-	-	-	-
rem. libertà GIP	-	1	-	-	-	1	-	2
prescrizioni	2	3	-	1	1	-	-	7
perm. in casa	11	8	1	1	-	1	2	24
colloc. comunità	22	8	2	4	1	4	1	42
custodia cautelare	29	14	1	2	-	12	-	58
<b>totale</b>	<b>64</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>133</b>

Dalla tabella emerge, netto, un massiccio ricorso alle misure cautelari maggiormente contenitive che lascia solo sullo sfondo quella delle prescrizioni.

Deciso l'incremento della disposizione della misura della custodia cautelare in carcere che, nell'anno in esame, incide per il 44% sui motivi di uscita contro una media dei quattro anni precedenti del 34%.

La disposizione della misura del collocamento in comunità, a sua volta, costituisce il 32% dei motivi di uscita, percentuale in lieve incremento rispetto al 30% dello scorso anno ma in continuità con la tendenza al ricorso a tale misura che nel triennio precedente incideva in media per il 15%.

	Rem. lib. PM	Rem lib GIP	prescrizioni	Perm. casa	Colloca m. comuni	Custodi a cautela	totale

					tà	re	
2007/ 08	11	16	40	36	32	64	199
2008/ 09	17	5	22	34	25	68	171
2009/ 10	8	12	20	51	24	57	172
2010/ 11	6	8	14	49	60	62	199
2011/ 12	-	2	7	24	42	58	133

II° semestre 2010 – 90 minori arrestati nel distretto di corte d'appello di Catania				
Carabinieri	5 4	26 Catania	5 CC piazza Dante 14 Comando Provinciale 7 CC CT Fontanarossa	(4 stupefacenti) (10 stupefacenti) (3 stupefacenti)
		28 restanti comuni distretto		
Polizia	3 1	22 Catania	2 Comm.to Librino 5 Comm.to San Cristoforo 3 Squadra Mobile Sez. VI^ 3 Squadra Mobile Sez. IV^ 6 UPGSP	(5 stupefacenti) (3 stupefacenti) (1 stupefacenti) (1 stupefacenti)
		9 restanti comuni distretto		
Guardia di Finanza	1			
Guardia di Finanza e Polizia	3			
Carabinieri e Polizia	1			
totale	9 0			
n.b. 40 minori su 90 (il 44%) sono stati arrestati per reati commessi in violazione della legge sugli stupefacenti; 30 su 40 (il 75%) hanno commesso il reato a Catania e di essi 27 sono stati arrestati da appartenenti ai CC o alla PS di Catania e 3 dai CC di Misterbianco				

## ALLEGATO F

I° semestre 2011 – 109 minori arrestati nel distretto di corte d'appello di Catania				
Carabinieri	49	18 Catania	1 CC piazza Dante 9 Comando Provinciale 7 CC CT Fontanarossa 1 CC CT Librino	(1 stupefacenti) (6 stupefacenti) (7 stupefacenti)
		31 restanti comuni distretto		
Polizia	48	38 Catania	11 Comm.to Librino 8 Comm.to San Cristoforo 3 Comm.to Nesima 1 Squadra Mobile 3 Squadra Mobile Sez. IV <sup>^</sup> 12 UPGSP	(9 stupefacenti) (7 stupefacenti) (1 stupefacenti)  (2 stupefacenti)
		10 restanti comuni distretto		
Guardia di Finanza	10	3 Catania		
		7 restanti comuni distretto		
CC, PS e G. di Finanza	2			
totale	109			
n.b. 42 minori su 109 (il 39%) sono stati arrestati per reati commessi in violazione della legge sugli stupefacenti; 36 su 42 (l'86%) hanno commesso il reato a Catania e di essi 34 sono stati arrestati da appartenenti ai CC, alla PS ed in un caso alla GdF di Catania e 2 dai CC di Misterbianco				

II° semestre 2011 – 64 minori arrestati nel distretto di corte d'appello di Catania				
Carabinieri	3 3	18 Catania	4 CC piazza Dante 6 Comando Provinciale 6 CC CT Fontanarossa 2 CC CT S. G. La Rena	(4 stupefacenti) (3 stupefacenti) (6 stupefacenti)
		15 restanti comuni distretto		
Polizia	3 1	24 Catania	3 Comm.to Librino 5 Comm.to San Cristoforo 1 Comm.to Nesima 5 Squadra Mobile Sez. IV <sup>^</sup> 3 Squadra Mobile Sez. V <sup>^</sup> 2 Squadra Mobile Sez. VI <sup>^</sup> 5 UPGSP	(2 stupefacenti) (5 stupefacenti)  (1 stupefacenti) (1 stupefacenti) (2 stupefacenti)
		7 restanti comuni		

		distretto		
totale	6 4			
n.b. 27 minori su 64 (il 42%) sono stati arrestati per reati commessi in violazione della legge sugli stupefacenti; 24 su 27 (l'89%) hanno commesso il reato a Catania e sono stati tutti arrestati da appartenenti ai Carabinieri ed alla Polizia di Stato di Catania				

I° semestre 2012 – 69 minori arrestati nel distretto di corte d'appello di Catania				
Carabinieri	4 7	21 Catania	4 CC piazza Dante 6 Comando Provinciale 7 CC CT Fontanarossa 1 CC CT S. G. La Rena 3 CC Librino	(2 stupefacenti) (2 stupefacenti) (7 stupefacenti)
		26 restanti comuni distretto		
Polizia	1 9	11 Catania	3 Comm.to San Cristoforo 1 Comm.to Nesima 3 Squadra Mobile Sez. IV^ 2 Squadra Mobile Sez. VI^ 2 UPGSP	( 3 stupefacenti) (1 stupefacenti) (1 stupefacenti) (2 stupefacenti)
		8 restanti comuni distretto		
Polizia Municipale	1			
Guardia Finanza e PS	2			
totale	6 4			
n.b. 28 minori su 69 (il 41%) sono stati arrestati per reati commessi in violazione della legge sugli stupefacenti; 18 su 28 (il 64%) hanno commesso il reato a Catania e sono stati tutti arrestati da appartenenti ai Carabinieri ed alla Polizia di Stato di Catania				

## ALLEGATO G

Situazione attuale	n°	mq
Piano 1 cancelleria civile		
Contenzioso	12	10,00
dr. Corsaro	13	10,00
GG.OO.	14	14,85
Segreteria	17	12,60
Segreteria	16	10,13
dr.ssa Seminara	11	14,25
dr. Zingales	10	15,75
Cam.cons. civ.	9	31,50
Presidenza	7	31,50
dr.ssa Chierago	6	15,00
dr. Geraci	5	15,00

dr. Minneci	2	15,75
dr. Monaco	1	15,00
Centralino		12,38
Volontaria	27	15,13
Volontaria (d'Angelo/Magazzù)	28	13,75
Volontaria	26	24,94
Adozioni	25	11,25
Adozioni	24	23,63
WC (pubblico)	21	12,08
WC (personale) 1		10,40
WC (personale) 2		9,24
Atrio (fianco centralino)		15,00
		359,11

SITUAZIONE ATTUALE  
PIANO RIALZATO CANCELLERIA PENALE

stanza/cancelleria	n°	mq
Dibattimento	45	27,57
WC (pubblico)		12,90
WC (personale) 1		9,24
Cancelleria riesame	48	20,89
Spese di giustizia	43	27,57
Ragioneria	42sx	13,13
Cancelleria penale	42dx	13,13
Cancelleria g.i.p.	40	27,57
Cancelleria g.u.p.	39	27,57



Corpi di reato	38	12,48
Saletta detenuti	36	12,48
Sala di attesa pubblico		28,35
Saletta ordine avvocati	51	14,70
Camera di consiglio penale	53	24,50
Aula udienze penali		70,00
WC (personale) 2		9,24
Atrio ingresso principale		26,00
		377,32

#### SITUAZIONE ATTUALE

##### Archivi e magazzini

stanza/cancelleria	n°	mq
Archivio volontaria giurisdiz.		70
Archivio adozioni		40
Archivio gip/gup		40
Magazzino materiale		12
Archivio dibattimento		56
Archivio sorv./sp. Giust.		20,89
Magazzino Corpi di reato		20,89
		259,78

**ALLEGATO H**



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA**

Via Raimondo Franchetti n. 62 Catania - Tel .095/7240234 - Fax 095/7158201

**PRESIDENZA**

Protocollo n. 797/2.1.12.  
Allegati: 1

Catania, li 10 luglio 2012

A S.E. Il Presidente della Corte di Appello

Catania

Fax 095/448354

Oggetto. Comitato ristretto nominato dalla Commissione per la manutenzione  
Nella seduta del 27 marzo 2012. Fabbisogno allocativi.

In allegato trasmetto i dati richiesti di cui all'oggetto.

Mi permetto di sottolineare che con riferimento alla peculiarità della funzione della giustizia minorile, alla tipologia dell'utenza e alla costante presenza nei locali del T.M. di persone minori di età è importante prevedere spazi adeguati sia per l'ascolto protetto, con l'istallazione di specchio unidirezionale, che per l'attesa della chiamata in udienza sia penale che civile. È dato esperienziale costante che la partecipazione alle dette udienze coinvolge interi nuclei familiari e minori che, se pure non interessati ai procedimenti trattati si accompagnano ai genitori convocati dal giudice.

Richiamo l'attenzione dell'E.V, sul fatto, che a seguito dell'entrata in vigore del DPR 448/88 sul processo penale minorile, presso lo stabile dove si trova ubicato il Tribunale per i Minorenni è presente anche il centro Prima Accoglienza (CPA) che occupa tutto il terzo piano dell'edificio.

Mi premetto di rilevare, pertanto, che per i fabbisogni allocativi di questo Ufficio, siano anche previsti n. 5 di stanze per un tot. di mq 150 più servizi per il CPA.

Con ossequio.

Il Presidente

- dott.ssa Maria Francesca Pricoco -



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Via Raimondo Franchetti n. 62 Catania - Tel .095/7240234 - Fax 095/7158201

PRESIDENZA

PROSPETTO FABBISOGNO ALLOCATIVI

PIANO PRESIDENZA- MAGISTRATI – DIRIGENZA CANCELLERIA CIVILE

	<b>Numero di stanze</b>	<b>Metri quadrati</b>
Presidenza	1	50,00
Sala attesa Presidenza	1	15,00
Segreteria Presidenza	1	30,00
Giudici Professionali ( 10)	10 x 30,00 mq	300,00

Giudici Onorari ( 36)	10 x 30,00 mq	300,00
Dirigente Amministrativo	1	30,00
Segreteria Amministrativa	1	30,00
Biblioteca- sala conferenza	1	60,00
Camera Consiglio Civile	1	40,00
Sala ascolto minore con specchio unidirezionale	1	30,00
Sala attigua ascolto minore	1	25,00
Direttore amministrativo area civile	1	30,00
Cancelleria VG	4 x 25,00 mq	100,00
Adozioni	1	30,00
AB- procedure ammirative	1	40,00
Contenzioso	1	20,00
Cancelleria civile per richieste avvocati pubblico	1	30,00
Sala attesta pubblico udienze civili	1	30,00
Centralino sportello informazioni	1	40,00
WC dipendenti	2	30,00
WC pubblico	2	30,00

### PIANO PENALE

	<b>Numero di stanze</b>	<b>Metri quadrati</b>
Direttore amministrativo area penale	1	30,00
Cancelleria Dibattimento	1	50,00
Cancelleria Riesame-impugnazioni	1	30,00
Cancelleria Esecuzioni	1	30,00
Cancelleria spese di giustizia - sorveglianza	1	40,00
Ufficio Ragioneria – contabilità	1	30,00
Cancelleria GIP	1	30,00
Cancelleria GUP	1	30,00
Corpi di reato	1	30,00
Aula udienza	1	150,00

dibattimentale		
Camera consiglio dibattimento	1	20,00
Aula udienza GUP	1	80,00
Camera consiglio penale GUP	1	20,00
Sala attesa detenuti	1	30,00
Sala attesa avvocati	1	30,00
Sala attesa testimoni	1	30,00
Sala attesa pubblico	1	60,00
Posto personale CC,Polizia , VV.UU	1	40,00
WC dipendenti	2	30,00
WC pubblico	2	30,00

#### CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA

	<b>Numero di stanze</b>	<b>Metri quadrati</b>
Direttore	1	30,00
Personale	2 x 30 mq	60,00
Detenuti	2 x 30 mq	60,0
WC dipendenti	1	30,00
WC detenuti	2	30,00

#### ARCHIVI – MAGAZZINI

	<b>Numero di stanze</b>	<b>Metri quadrati</b>
Archivio VG	1	170,00
Archivio adozioni	1	170,00
Archivio GIP-GUP	1	170,00
Magazzino materiale	1	50,00
Archivio Segreteria	1	50,00
Archivio sorveglianza spese di giustizia	1	100,00
Archivio Corpi di reato	1	100,00